



Regione Lombardia

DECRETO N. 16142

Del 11/11/2022

Identificativo Atto n. 5798

PRESIDENZA

Oggetto

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 – 2027: APPROVAZIONE DEL VADEMECUM
PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

L'atto si compone di 75 pagine

di cui 22 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018;

VISTI i Regolamenti europei per l'utilizzo dei fondi strutturali per il Periodo 2021-2027 che stabiliscono l'obbligo di programmare politiche alla scala territoriale attraverso strumenti ad hoc, ed in particolare che:

- il Capo II del titolo III Regolamento (UE) 2021/1060 è dedicato allo sviluppo territoriale e ne descrive metodi e strumenti;
- il Capo II del Regolamento (UE) 2021/1058 all'art. 11 impone una "concentrazione tematica" a livello nazionale delle risorse del budget FESR 2021-2027 da dedicare al tema dello sviluppo urbano sostenibile, approfondendone inoltre i contenuti;

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Regolamento n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti che, tra l'altro, ha prorogato l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);



Regione Lombardia

PREMESSO che:

- la Commissione Europea, per il periodo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, individua tra gli investimenti prioritari per l'Italia interventi in aree urbane ed interne ponendo particolare attenzione al tema delle fragilità territoriali, intese come concentrazione spaziale (es. nei quartieri delle città) di popolazioni vulnerabili o l'esistenza di territori in crisi demografica per carenza di servizi, fragilità economica, ecc. (Annex D al Country Report 2019 – SWD (2019) 1011 final);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15/07/2022, conferma tra le scelte di policy quella di intervenire in aree urbane attraverso Strategie territoriali locali;
- Regione Lombardia è chiamata a programmare e gestire i fondi strutturali europei di propria competenza, per il periodo 2021-2027 e pertanto, tra le altre, a promuovere politiche di sviluppo urbano sostenibile;
- in data 17/07/2022, con Decisione C(2022) 5302 final, la Commissione Europea ha adottato il Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, nell'ambito del quale sono state destinate risorse per finanziare Strategie di sviluppo urbano sostenibile;
- in data 01/08/2022, con Decisione C(2022) 5671 final, la Commissione Europea ha adottato il Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nell'ambito del quale l'Asse 4 "Un'Europa più vicina ai cittadini", OS 5.1 "5.1 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane", destina risorse per finanziare Strategie di sviluppo urbano sostenibile unitamente all'Asse 5 "Assistenza Tecnica";
- con DGR n. Xi/6884 del 05/09/2022 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione dei PR FESR e FSE+ 2021-2027 da parte della Commissione europea e ha approvato la chiusura della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;

DATO ATTO che:

- con DGR n. XI/4151 del 30/12/2020 - "Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei comuni lombardi dove attuare Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027", Regione Lombardia ha approvato gli "Indirizzi per la selezione dei comuni lombardi (Autorità urbane) dove attuare Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, provvedendo anche ad approvare lo schema di "Protocollo di Intesa per la



Regione Lombardia

- co-programmazione di Strategie di sviluppo urbano sostenibile”, da siglare con i Comuni lombardi selezionati;
- con DD n. 295 del 18/01/2021 è stato approvato, in conformità ai criteri stabiliti dall'Allegato A della DGR n. XI/4151/2020 di cui sopra, il testo della “Manifestazione di interesse per la selezione di Strategie di sviluppo urbano sostenibile”;
 - con DD n. 5183 del 16/04/2021 è stata approvata la graduatoria con l'elenco dei 17 comuni, che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, e delle relative Strategie di sviluppo urbano sostenibile, così come definita dal Nucleo di Valutazione di cui al DD 3399/2021, demandando la selezione finale dei Comuni e delle relative Strategie di sviluppo urbano sostenibile ad un successivo atto sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria non essendo note, alla data del decreto stesso, le risorse disponibili per Regione Lombardia a valere sui PR FESR ed FSE+ 2021-2027;
 - con DD n. 10496 del 29/07/2021 si è proceduto alla selezione dei primi 12 comuni e delle relative Strategie sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria di cui al DD n. 5183/2021, sopra richiamato;
 - con DGR n. XI/5268 del 20/09/2021 - “Programmazione europea 2021-2027. Manifestazione di interesse per la selezione di Strategie di sviluppo urbano sostenibile” e successivo DD n. 18235 del 23/12/2021, sono stati selezionati ulteriori due comuni, con le relative Strategie di sviluppo urbano, in forza dei Decreti n. 5183/2021 e n. 10496/2021 con scorrimento di graduatoria, viste le risorse regionali rese disponibili con la legge regionale 06/08/2021, n.15 “Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali” per un importo complessivo pari a euro 29.900.000 di cui euro 26.850.000,00 a valere sulle risorse autonome regionale e la restante quota a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027;
 - con ciascun Comune selezionato è stato firmato un Protocollo di Intesa secondo lo schema di cui alla DGR n. XI/4151/2020 e alla DGR n. XI/5675/2021 per avviare un percorso di co-programmazione finalizzato alla definizione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva;
 - il percorso di co-programmazione, in fase di finalizzazione, ha portato a individuare gli importi delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile definitive in euro 150,6 milioni, a valere sul PR FESR 2021-2027, Asse 4, OS 5.1 - “Un'Europa più vicina ai cittadini” e Asse 5 – “Assistenza tecnica”; euro 25,8 milioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027 e euro 26,8 milioni di euro a valere sulle risorse autonome;



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- la legge regionale 06/08/2021, n. 15 “Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali”, che ha assicurato la copertura finanziaria con risorse autonome (cap. 14950), per un importo complessivo fino a euro 26.850.000, per la realizzazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile;
- la legge regionale 08/08/2022, n. 17 “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali”, che ha assicurato:
- la copertura finanziaria con risorse autonome (cap.15360), risorse UE (cap.15632) e risorse statali (cap.15634), per un importo fino a euro 150.000.000, per la realizzazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile, finanziate a valere sull'Asse 4, Os.5.1 del PR FESR 2021-2027;
- la copertura finanziaria con risorse autonome (cap. 15627), risorse UE (cap.15628) e risorse autonome (cap. 15629), per un importo fino a euro 4.000.000, per la realizzazione dell'Assistenza tecnica delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile, finanziata a valere sull'Asse 5 del PR FESR 2021-2027;
- la DGR n. XI/6945 del 19/09/2022 “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 37° provvedimento”, che ha disposto la copertura finanziaria con risorse autonome (cap.15724), risorse UE (cap.15725) e risorse statali (cap. 15726), per un importo fino a euro 25.898.000, per la realizzazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile, finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027;

DATO ATTO che, con DGR n. XI/6987 del 19 settembre 2022, Regione Lombardia ha definito, tra le altre:

- di procedere alla verifica, attraverso il Nucleo di Valutazione Interdirezionale di Regione Lombardia, di cui al paragrafo 4 della manifestazione di interesse di cui al Decreto 295 del 18 gennaio 2021, della coerenza delle Strategie definitive, presentate dai Comuni con i quali si è concluso il percorso di coprogrammazione tramite il sistema Informativo Bandi OnLine, con le Strategie preliminari selezionate;
- di approvare lo schema di “Convenzione per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile” (Allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa delibera, da siglare con i Comuni lombardi selezionati le cui Strategie definitive sono state validate dal Nucleo di Valutazione;
- di demandare al dirigente protempore della struttura “Coordinamento programmazione comunitaria e gestione fondo sviluppo e coesione” dell'area - Programmazione e relazioni esterne della Direzione Generale Presidenza, la gestione delle procedure nonché l'adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti;



Regione Lombardia

DATO ATTO che con il DD n. 14159 del 04/10/2022, in attuazione della citata DGR n. XI/6987/2022, è stato costituito il Nucleo di Valutazione per le Strategie urbane di sviluppo sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027;

DATO ATTO che l'art. 5 "Istruttoria delle operazioni della Strategia" dello schema di Convenzione approvata con DGR n. XI/6987 del 19 settembre 2022 prevede che:

- Regione Lombardia effettui l'istruttoria tecnico formale su ciascuna singola operazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva finalizzata a verificare che le operazioni siano coerenti con i criteri di selezione definiti per le diverse tipologie di intervento, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale di competenza;
- per il dettaglio dei criteri di selezione definiti per le diverse tipologie di operazioni e delle modalità di presentazione della documentazione necessaria e delle modalità di verifica della stessa da parte di Regione Lombardia, si rimanda allo specifico documento che verrà approvato da Regione Lombardia;

PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 nella seduta del 28 settembre 2022 e il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 29 settembre 2022 hanno approvato i criteri di selezione delle operazioni relative alle strategie di sviluppo urbano sostenibile;

VISTO il documento "Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027" (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, predisposto dalla Struttura Coordinamento programmazione comunitaria e gestione Fondo Sviluppo e Coesione al fine di delineare il percorso di attuazione delle Strategie successivo alla sottoscrizione delle Convenzioni con i comuni selezionati;

CONSIDERATO che nel citato Vademecum sono indicate le operazioni per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile, suddivise nelle seguenti macrocategorie di interventi:

- operazioni finanziate a valere sull'Asse 4 – Os 5.1 del PR FESR 2021-2027/risorse autonome, quali:
 1. Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici;
 2. Interventi di riqualificazione di edifici pubblici;
 3. Interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici;



Regione Lombardia

4. Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile);
 5. Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano);
- operazioni finanziate a valere sull'Asse 5 – Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027, quali:
 6. azioni di governance delle Strategie;
 - operazioni finanziate a valere sul PR FSE+, quali:
 - Occupazione
 1. Interventi per l'occupazione
 - Istruzione e formazione
 2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari;
 3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità;
 - Inclusione sociale
 4. interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità;
 5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali;
 6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale;
 7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale;
 8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale.

VALUTATO di stabilire i criteri standard al fine di verificare in sede di istruttoria se le operazioni delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile siano inquadrabili come non rilevanti ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato oppure, in caso contrario, siano conformi ad uno o più regolamenti europei in tema di aiuti di Stato;

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

PRECISATO che non sono rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato gli interventi funzionali alla attività istituzionale dei Comuni, senza rilievo di attività economica prevalente o di rilevanza meramente locale ed in particolare quelli relativi a:

- Interventi di efficientamento energetico: qualora gli interventi si riferiscano a



Regione Lombardia

edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso pubblico/istituzionale, ad edilizia scolastica (ove l'edificio scolastico sia destinato prevalentemente all'attività di istruzione e formazione organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato), o riguardino ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria che forniscono i normali servizi sanitari e/o socio-sanitari nell'ambito del SSN;

- Interventi di riqualificazione di edifici pubblici, nuove costruzioni: se la destinazione dell'edificio nuovo/riqualificato è esclusivamente per uso pubblico/istituzionale;
- Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile): nel caso di infrastrutture viarie, stradali o ciclopedonali, aperte al pubblico e ad uso gratuito, la fattispecie non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti, come anche per l'adeguamento, il rifacimento e la qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico locale come il rifacimento di aree pubbliche, piazze con relativi arredi urbani/illuminazione/ pavimentazione e piccoli parchi pubblici/ giochi/aree picnic, all'interno del comune ad utilizzo non economico. Nel caso di parcheggi su strada o multipiano, se a gestione del patrimonio del Comune secondo tariffe comunali o comunque a rilevanza esclusivamente locale, l'intervento non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;
- Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici, ove non siano previsti allestimenti per attività economiche;

VALUTATO di prevedere per tutti i restanti casi, la necessità di inquadrare il finanziamento pubblico come aiuto di Stato, prevedendo di applicare la seguente normativa europea sulla base dei settori o della progettualità presentata all'interno della strategia;

STABILITO che in caso di interventi di housing sociale (per ogni tipo di intervento – energetico/riqualificazione/costruzione) da parte dei Comuni su immobili di proprietà ed iscritti nel registro dell'housing sociale e vincolati a tale disciplina, il contributo pubblico è concesso ai sensi della disciplina in tema di SIEG, come sotto più ampiamente declinato;

STABILITO altresì che in caso di interventi con analoghe finalità sarà applicata la disciplina sieg de minimis ex Reg.(UE) 360/2012;

STABILITO inoltre che per gli interventi a bando da parte degli EELL nei confronti di imprese del territorio, il contributo pubblico è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2



Regione Lombardia

(definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);, come sotto definito, e che per tutti gli altri interventi a rilevanza economica prevalente ed a rilevanza internazionale sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014

RITENUTO di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la DGR del 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- la Comunicazione della Commissione "Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
- il DM 22 aprile 2008 Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

RITENUTO che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli EELL dovranno prevedere quanto segue:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione di aiuti comporti il superamento dei massimali de minimis, si procede alla rideterminazione d'ufficio del contributo concedibile in base al plafond disponibile, in applicazione dell'art. 14 comma 4 del DM 115/2017;
- il rispetto della soglia de minimis per impresa unica di cui alla definizione



Regione Lombardia

dell'art.2 del Reg(UE)1407/13;

VALUTATO che, per tutti i restanti casi di finanziamento di attività economiche ed incidenti sullo scambio tra Stati membri non inquadrabili all'interno delle precedenti discipline, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, la concessione del contributo:

- avviene nel rispetto degli artt. 1-12 del Regolamento stesso;
- non è rivolta alle imprese in difficoltà come da definizione ex art 2.18 del Reg(UE)651/14, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg UE 651/2014;
- non sarà erogata ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015;
- riguarderà le categorie di esenzione da notifica presenti nei seguenti artt.
 - art. 32 - Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali;
 - art. 33 - Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;
 - art. 34 - Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità;
 - art. 35 - Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati;
 - art. 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
 - art. 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - art. 53 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
 - art. 55 - Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
 - art. 56 – Aiuti per le infrastrutture locali;

Il dettaglio della disciplina applicabile è rinvenibile nell'allegato B al presente decreto parte integrante anche ai fini della comunicazione alla Commissione europea tramite il sistema SANI2;

STABILITO di:

- comunicare il presente provvedimento alla Commissione Europea ai sensi



Regione Lombardia

dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

- dare attuazione al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- adottare di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato in premessa;

CONSIDERATA l'attuale fase di consultazione con gli Stati membri sulla Proposta di Regolamento di modifica al Reg(UE)651/14 da parte della Commissione Europea;

TENUTO CONTO che tale modifica interverrà prima della scadenza del vigente Regolamento di esenzione stesso prevista per il 2023 e che le singole operazioni delle strategie di sviluppo urbano sostenibile di cui al presente provvedimento potranno essere attuate oltre tale data;

VALUTATO di assicurare l'adeguamento del presente provvedimento e ssmii ove dovuto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo del Reg(UE)651/14;

DATO ATTO che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s, fatte salve le misure per le quali gli adempimenti in materia di RNA ex art.9 e ss. sono garantiti dagli EELL in qualità di soggetto concedente;

ACQUISITO il parere del Comitato Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C della DGR n. XI/5371/2021 e del DSG 15026/2021, nella seduta del 02/11/2022;

DATO ATTO dell'informativa resa al Comitato di Coordinamento della programmazione europea in data 09/11/2022;

ACQUISITO il parere dell'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-27 trasmesso con nota protocollo n. R1.2022.0137292 del 11/11/2022 e il parere dell'Autorità di gestione del PR FSE+ 2021-27 trasmesso con nota protocollo n. E1.2022.0418374 del 11/11/2022;



Regione Lombardia

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare il documento “Vademecum per l’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027” (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- approvare l’Allegato B per la conformità al Reg(UE)651/14;
- di disporre che, ove sia valutata con successivo decreto caso per caso la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato il necessario inquadramento dei contributi concessi è garantito:
 - dalla disciplina SIEG comprendente la decisione Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (utilizzato in Regione Lombardia con propria disciplina ai fini dell’housing sociale) ed il Reg. (UE) 360/2012 in tema di Deminimis/SIEG;
 - dai Regolamenti europei in tema di deminimis con particolare riferimento al Reg(UE)1407/13;
 - in tutti i restanti casi, dal Reg.(UE) 651/14 con riferimento ai principi generali nonché con riferimento ad alcune categorie di esenzione ricorrenti come per l’efficientamento energetico e/o le infrastrutture locali
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni attuatori delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 concernenti l’obbligo di pubblicazione, rispettivamente, dei provvedimenti amministrativi e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali



Regione Lombardia

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Coordinamento programmazione comunitaria e gestione Fondo Sviluppo e Coesione, così come demandato dalla DGR n. XI/6987/2022;

DATO ATTO che la presente deliberazione concorre al Risultato atteso del vigente PRS. 20. Ist.0112 "Presidio negoziale e avvio della Programmazione 2021-27";

DECRETA

1. di approvare il documento "Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027" di cui all'Allegato A, e l'Allegato B per la conformità al Reg(UE)651/14, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
2. di disporre che, ove sia valutata con successivo decreto caso per caso la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato il necessario inquadramento dei contributi concessi è garantito:
 - dalla disciplina SIEG comprendente la Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (utilizzato in Regione Lombardia con propria disciplina ai fini dell'housing sociale) ed il Reg. (UE) 360/2012 in tema di Deminimis/SIEG;
 - dai Regolamenti europei in tema di deminimis con particolare riferimento al Reg(UE)1407/13 con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
 - dal Reg.(UE) 651/14, art. 1-12 e artt. 32, 33, 34, 35, 38, 41, 53, 55, 56, con riferimento ai principi generali;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della



Regione Lombardia

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

4. di dare attuazione al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
5. di adottare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato in premessa;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia;
7. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni attuatori delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile

LA DIRIGENTE

FEDERICA MARZUOLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

**VADEMECUM PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE 2021 - 2027**

STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Indice

1.	PREMESSE	2
2.	TIPOLOGIA DI OPERAZIONI AMMISSIBILI	3
3.	LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI	5
4.	SOGGETTI BENEFICIARI	5
5.	LE STRATEGIE URBANE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEFINITIVE	6
6.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	7
6.1.	Criteria di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Asse 4 – Os 5.1 del PR FESR 2021-2027	8
	6.1.1. Criteri di ammissibilità generali	8
	6.1.2. Criteri di ammissibilità specifici e di valutazione	9
6.2.	Criteria di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Asse 5 – Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027	21
6.3.	Criteria di selezione delle operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027	21
	6.3.1. Criteri di ammissibilità	21
	6.3.2. Criteri di valutazione	22
7.	PRINCIPI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	27
8.	SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	29
9.	PR FESR 2021-2027: SPESE AMMISSIBILI	30
9.1.	PR FESR 2021-2027: SPESE NON AMMISSIBILI	35
10.	PR FSE+ 2021-2027: SPESE AMMISSIBILI	35
10.1.	PR FSE+ 2021-2027: SPESE NON AMMISSIBILI	38
11.	AIUTI DI STATO	38
12.	VISIBILITÀ E RICONOSCIBILITÀ	42
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO BANDI ONLINE (BOL)	43
14.	ISTRUTTORIA TECNICO FORMALE	44
15.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	44

1. PREMESSE

Con DGR XI/5141 del 30/12/2020 "Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027" ed il successivo decreto 295 del 18/01/2021 "Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027" ha preso avvio il percorso per la selezione, implementazione e la successiva attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (di seguito anche Strategie) di alcune aree urbane che puntino ad aumentare l'inclusione sociale delle popolazioni più fragili (per età, genere e vulnerabilità materiale e immateriale), riducendo le disuguaglianze materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità locali.

Le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile attuano processi di rigenerazione urbana intesa quale **insieme coordinato di azioni urbanistico-edilizie (materiali) e di iniziative sociali (immateriali)** e sono finanziate:

- con il **Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027**, attraverso l'Asse 4 «Un'Europa più vicina ai cittadini», OS 5.1 - **150 milioni di euro**;
- con il **Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027**, attraverso azioni dedicate e riserve nell'ambito di azioni più generali – circa **26 milioni di euro**
- con **risorse autonome pari a 26,85 milioni di euro**.

L'importo massimo finanziato per ogni SUS è pari a 15 milioni di euro (FESR e FSE+).

Ciascuna SUS può attivare un'**azione di governance** della strategia stessa nell'ambito della quale rientrano spese del personale interno, eventuali spese per consulenti esterni, spese di comunicazione, spese per valutazioni di impatto. L'azione è finanziata a valere sulle risorse dell'Asse dell'**Assistenza Tecnica del PR FESR** (importo max 2% del budget della strategia; max 300.000 euro). Pertanto, rappresenta un importo aggiuntivo ai 15 milioni di euro.

Il percorso di selezione e attuazione delle Strategie si sviluppa secondo i seguenti steps:

1. Selezione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile preliminari;
2. Sottoscrizione dei Protocolli di Intesa con i Comuni selezionati per l'avvio del percorso di co-programmazione finalizzato alla messa a punto delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile definitive complete dell'elenco delle operazioni;
3. Valutazione e approvazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile definitive secondo quanto previsto dalla DGR XI/6987 del 19 settembre 2022;
4. Sottoscrizione delle Convenzioni con i Comuni selezionati;
5. Attuazione delle Strategie prende avvio con la presentazione tramite il Sistema Informativo Bandi Online, da parte di ciascun Comune selezionato, delle singole schede operazione che saranno oggetto di istruttoria tecnico formale finalizzata alla verifica del rispetto dei criteri di selezione (criteri di

ammissibilità e di valutazione) approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR e del PR FSE+ 2021-2027.

Il presente documento delinea il percorso di attuazione delle Strategie, successivo alla sottoscrizione della Convenzione.

2. TIPOLOGIA DI OPERAZIONI AMMISSIBILI

L'obiettivo generale delle Strategie di Sviluppo Urbano sostenibile è la rigenerazione sostenibile di contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità, e sono indirizzate a ridurre le disuguaglianze materiali ed immateriali in ambito urbano sostenendo gli individui più fragili, le famiglie, comunità locali e le reti di prossimità.

Le Strategie devono essere integrate coniugando interventi (operazioni) materiali, sullo spazio pubblico, sul costruito, sulla dotazione di servizi, ed immateriali, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, con la promozione dei servizi, il rafforzamento delle competenze, ecc.

Sono ammissibili le operazioni che, nell'ambito delle Strategie selezionate perseguono tre obiettivi strategici:

- la rigenerazione urbana sostenibile nelle dimensioni fisiche ed immateriali di alcuni ambiti caratterizzati da fragilità sociale, concentrazione di povertà e disuguaglianze, degrado o inadeguatezza dello spazio pubblico e del patrimonio abitativo pubblico, economia di quartiere e servizi commerciali insufficienti o a basso valore aggiunto;
- la riduzione delle disuguaglianze e della povertà materiale e immateriale, ma anche della crescente fragilizzazione delle fasce di popolazione più vulnerabili;
- il rafforzamento dell'inclusione sociale.

Gli obiettivi sono conseguiti facendo leva, singolarmente o contestualmente, sulla dimensione dell'abitare, dello sviluppo economico, della scuola e della qualità dei servizi sociosanitari attraverso l'implementazione coordinata di operazioni di tipo materiale e immateriale, queste ultime da finanziare nell'ambito del PR FSE+.

In particolare, in coerenza con i contenuti dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, sono considerati ammissibili:

1. con riferimento al sostegno all'abitare nei contesti urbani caratterizzati da fragilità sociale e urbano:

- la riqualificazione degli edifici dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, includendo anche il profilo dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento alle norme antisismiche e dell'efficiente gestione del patrimonio, e l'aumento del mix sociale, anche riservando quote di edilizia pubblica al co-housing, ad operatori sociosanitari e socioassistenziali e/o scolastici, culturali, reti di comunità, associazioni per la cittadinanza attiva, in sinergia con il FSE+;

- l'accessibilità degli alloggi e delle parti comuni delle persone con disabilità, in particolare motoria;
- la riqualificazione degli spazi aperti (es. piazze, parchi, piste ciclabili, orti urbani, ecc.) e in generale degli spazi aperti al pubblico (es. biblioteche, istituti della cultura, altri spazi in utilizzo alla comunità, ecc.), in un'ottica di connessione con il resto dell'area urbana date le implicazioni dei rapporti fra spazi pubblici, collettivi e privati, rigenerazione sociale, ecologica e di fruizione culturale, di integrazione e valorizzazione ambientale e culturale;
- il potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici, anche attraverso l'adozione di nature-based solution (es. tetti e pareti verdi, forestazione urbana, ...) e/o drenaggio urbano sostenibile per cogliere obiettivi di potenziamento della rete ecologica urbana, tutela della biodiversità, mitigazione dell'isola di calore, anche in una ottica di cambiamento climatico, prevenzione e mitigazione dei rischi, di ricreazione e fruizione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini, salute e qualità della vita, ecc;
- il recupero, la valorizzazione e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a finalità sociali e culturali;

2. con riferimento al sostegno allo sviluppo economico e delle comunità:

- il potenziamento del sistema economico e del capitale umano, promuovendo un'offerta di spazi di coworking e di accompagnamento all'imprenditoria (es. centri di business development, community hub, laboratori, atelier creativi, spazi espositivi, ecc.) e l'aumento delle capabilities per disoccupati, lavoratori, studenti, immigrati, tramite strumenti innovativi e attrezzature tecnologiche avanzate per la didattica digitale integrata, tenendo in considerazione le specificità di genere, in sinergia con le politiche del FSE+;
- la creazione o riqualificazione di strutture e spazi pubblici come luoghi di comunità, anche in un'ottica di fruizione turistica;
- la promozione di nuovi investimenti per rilanciare la competitività delle imprese e, in particolare, dei negozi di vicinato;

3. con riferimento al sostegno all'inclusione scolastica:

- la realizzazione di strutture scolastiche, da effettuarsi anche come nuova costruzione, e il loro potenziamento, anche attraverso la riprogettazione degli spazi e delle attività didattiche, mediante strumenti innovativi e attrezzature tecnologiche (laboratori, atelier creativi, aule digitali, biblioteche e mediateche, spazi espositivi e museali), anche per favorire la didattica digitale integrata;
- la riqualificazione degli edifici scolastici come centri civici sempre aperti, a servizio dell'intera comunità, tramite investimenti per la realizzazione di progetti di educazione non formale e lo svolgimento di attività culturali e sportive realizzate in collaborazione con altri soggetti (es. centri di socializzazione, job community, laboratori di comunità, biblioteche e spazi studio, teatri, palestre, forme di cittadinanza attiva e reti di comunità, musei,

ecomusei, bande e scuole musicali) in grado di garantire la condivisione del patrimonio e integrare in modo innovativo la didattica;

- la riqualificazione delle strutture scolastiche, in un'ottica di efficientamento e risparmio energetico, adeguamento antisismico;
- la riconfigurazione e la riqualificazione degli spazi esterni alle scuole, come luoghi per la didattica scolastica ed extrascolastica, per la fruizione dei percorsi a distanza, il gioco e l'attività culturale e ricreativa anche extra scolastica, anche per facilitare la conciliazione vita lavoro in sinergia con le azioni sostenute dal FSE+.

4. con riferimento al potenziamento ed alla promozione del servizio sociosanitario e socioassistenziale territoriale:

- operazioni finalizzate a potenziare gli spazi e le dotazioni del territorio, funzionali al rafforzamento dei servizi alla persona ed in particolare per migliorare l'accesso ai servizi da parte della popolazione più vulnerabile in sinergia con le azioni promosse dal FSE+, nell'ottica di rafforzare i servizi di prossimità.
- La realizzazione e la riqualificazione di strutture e spazi destinati all'erogazione di servizi sociosanitari, socioassistenziali e di assistenza, sia all'aumento di dotazioni tecnologiche (es. digital health, telemedicina, teleconsulto).

3. LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni trovano attuazione nell'ambito urbano di intervento territoriale interessato dalla Strategia, così come individuato nella Strategia allegata alla Convezione stipulata tra Regione Lombardia e il Comune beneficiario.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Comuni capoluogo di provincia lombardi o con popolazione superiore a 50.000 abitanti selezionati a valle della Manifestazione di Interesse (Decreto dirigenziale n. 295 del 18/07/2021). In dettaglio:

- le dodici Amministrazioni Comunali, le cui Strategie di sviluppo urbano sostenibile sono state selezionate con decreto dirigenziale n. 10496 del 29/07/2021 e finanziate a valere sull'Asse 4 – Un'Europa più vicina ai cittadini", obiettivo specifico 5.1 a cui si aggiungono risorse del PR FSE+ 2021-2027;
- i due comuni lombardi, selezionati con successivo decreto dirigenziale n. 18235 del 23/12/2021, per un importo complessivo pari a 29.900.000,00 euro di cui a valere sulle risorse autonome regionale per 26.850.000,00 euro e per la restante quota, e per le sole operazioni immateriali previste, dalle risorse del PR FSE+ 2021-2027.

N.	Città	Titolo strategia	Valore strategia	Cofinanziam ento PR FESR/risorse autonome e FSE+	Cofinanziam ento locale
1	Cinisello Balsamo	Entangled	15.630.000	15.000.000	630.000
2	Rho	Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana	18.680.000	13.680.000	5.000.000
3	Bergamo	Spazi_ARE	30.000.000	15.000.000	15.000.000
4	Milano	MI@OVER.NET	8.470.000	6.950.000	1.520.000
5	Brescia	La scuola al centro del futuro	23.900.000	15.000.000	8.900.000
6	Legnano	La scuola si fa città	15.080.000	15.000.000	80.000
7	Monza	Una comunità educante al futuro	21.500.000	14.500.000	7.000.000
8	Gallarate	GROW29	15.930.000	14.500.000	1.430.000
9	Mantova	Generare il futuro: dalla scuola alla città	14.999.000	14.999.000	-
10	Pavia	Pavia Città d'Acqua	16.240.000	15.000.000	1.240.000
11	Sondrio	Monte Salute	15.000.000	15.000.000	-
12	Busto Arsizio	BReaTHE generations	19.794.769	15.000.000	4.794.769
13	Vigevano (*)	Vigevano.inc	15.660.000	14.900.000	760.000
14	Cremona (*)	Agorà cittadine	16.000.000	15.000.000	1.000.000

(*) Strategie finanziate a valere sulle risorse autonome regionali e sul PR FSE+ 2021-2027

5. LE STRATEGIE URBANE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEFINITIVE

Le strategie definitive, come approvate dal Nucleo di valutazione istituito con Decreto 14159 in data 4 ottobre 2022, in coerenza con quanto previsto dalla DGR XI/6987 del 19 settembre 2022, sono accompagnate dall'elenco delle operazioni di natura materiale e immateriale che ne dà attuazione. Tali operazioni sono distinte sulla base della natura dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e degli assi dei Programmi che le finanzieranno: PR FESR Asse 4 - OS 5.1, risorse autonome, PR FESR Asse 5 - Assistenza Tecnica, PR FSE+.

Le operazioni a valere sull'Asse 4 – Os 5.1 del PR FESR 2021-2027/risorse autonome si articolano nelle seguenti macrocategorie:

1. Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici
2. Interventi di riqualificazione di edifici pubblici
3. Interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici
4. Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile);
5. Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)

Sono finanziate a valere sull'Asse 5 – Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027 le azioni di governance delle Strategie.

Le operazioni a valere sul PR FSE+, si articolano nelle seguenti macrocategorie:

- Occupazione
 1. Interventi per l'occupazione
- Istruzione e formazione
 2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari;
 3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità;
- Inclusione sociale
 4. interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità;
 5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali;
 6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale;
 7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale;
 8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale.

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

In coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 nella seduta del 28 settembre 2022 e dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 29 settembre 2022, nonché con le finalità e gli obiettivi specifici di cui alle Convenzioni sottoscritte citate in premessa, sono di seguito riportati i criteri utilizzati per l'istruttoria tecnico formale delle operazioni finanziate a valere sul PR FESR e sul PR FSE+ 2021-2027.

I criteri di selezione sono declinati per Programma e si articolano in:

- ✓ criteri di ammissibilità, intesi come criteri finalizzati a garantire che le operazioni oggetto di valutazione rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal Programma, nonché la coerenza con la programmazione regionale e con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. La verifica di ammissibilità è condotta sulla base dei requisiti di conformità, dei requisiti del proponente e dell'operazione. I criteri di ammissibilità sono articolati in criteri

di ammissibilità generale, validi per tutte le macrocategorie di operazioni, e in criteri di ammissibilità specifici;

- ✓ criteri di valutazione, intesi come criteri necessari per selezionare operazioni che presentano la maggiore aderenza con l'impianto strategico del Programma e della Strategia. Si tratta di criteri relativi alla fase di istruttoria tecnica finalizzata ad esprimere una valutazione dell'operazione.

L'istruttoria tecnico formale delle operazioni verrà condotta sulla base ai criteri di ammissibilità generali e specifici e dei criteri di valutazione.

6.1. Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Asse 4 – Os 5.1 del PR FESR 2021-2027

Nella seduta del 29 settembre 2022 il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione (ammissibilità e valutazione) da applicare alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sull'Asse 4 – OS 5. I medesimi criteri si applicano anche alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sulle risorse autonome regionali.

6.1.1. Criteri di ammissibilità generali

Di seguito i criteri di ammissibilità generale che devono essere garantiti da tutte le operazioni:

A) Requisiti del proponente:

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari
- possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, e appalti pubblici con specifica attenzione al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di settore applicabili

B) Conformità

- regolarità formale e completezza documentale della domanda
- rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione dell'azione

C) Requisiti dell'operazione

- coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti dell'azione
- possesso di specifici requisiti oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione, anche in relazione al principio del DNSH ove il Rapporto VAS abbia evidenziato rilievi
- localizzazione dell'operazione

6.1.2. Criteri di ammissibilità specifici e di valutazione

1) Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici

Si definiscono "interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici" tutti quegli interventi atti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici esistenti mediante un insieme sistematico di opere NON riconducibili ad interventi di completa demolizione e ricostruzione di edifici esistenti ovvero di nuova costruzione. Gli interventi ammissibili devono essere interventi di ristrutturazione importanti che interessino l'involucro e gli impianti. Gli interventi si riferiscono a edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso pubblico, ad uso residenziale pubblico e sociale e edilizia scolastica.

Gli interventi di efficientamento energetico devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) interessare l'involucro edilizio ed essere classificati come ristrutturazione importante (di primo o di secondo livello) così come definita ai sensi del DLgs 192/2005 e s.m.i. e dai decreti interministeriali attuativi 26/6/2015, e dalle Disposizioni regionali in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica (D.d.u.o. 8 marzo 2017 n. 2456 e s.m.i., in attuazione della DGR 3868 del 17/7/2015 e s.m.i.);
- b) interessare edifici dotati di impianti di climatizzazione (invernale e/o estiva) e certificabili (Attestato di Prestazione Energetica) ai sensi della Dgr 3868 del 17/7/2015 e s.m.i. e delle disposizioni regionali vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici;
- c) prevedere un sistema di monitoraggio dei consumi idrici ed energetici per gli edifici non residenziali (DNSH);
- d) adottare apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscano il risparmio idrico, con riferimento ad esempio alle prime due classi della European Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>) (DNSH);
- e) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale o che siano rivolte ad un bacino di utenza geograficamente limitato;
- f) escludere l'alimentazione a gasolio dell'impianto di riscaldamento;
- g) escludere la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi;
- h) escludere gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa solida ad eccezione di edifici situati in Comuni con altitudine del centro sopra i 300 slm, ove è ammissibile anche la sostituzione con impianti a bassissime emissioni, ovvero caldaie conformi al Reg(UE) 813/2013 del 2 agosto 2013, o impianti a fonti di energia rinnovabile di potenza superiore ai 35 kW che presentino i seguenti requisiti:

- o classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP ($\leq 5 \text{ mg/Nm}^3$ rif. al 13% di O₂) e COT ($\leq 2 \text{ mg/Nm}^3$ rif. al 13% O₂);
- o alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);
- o alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);
- o installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- o se alimentate a cippato oppure pellet, il volume di accumulo non deve essere inferiore a 20 dm³/kWt

i) avviare a recupero il 70% dei rifiuti C&D non pericolosi prodotti (DNSH)

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del d.lgs 102/2014; - Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo; - Rispetto della normativa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici; - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia (DM 23 giugno 2022); - Rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni); - Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH.	- Valutazione della riduzione dei consumi energetici determinati dagli interventi sugli involucri edilizi degli edifici* - Confronto tra classe energetica dell'edificio di ingresso <i>ante operam</i> e realizzazione <i>post operam</i> - Utilizzo di elementi di edilizia bioclimatica ovvero architettura bioecologica; - Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione;

* Qualora l'intervento consegua in media a) almeno una ristrutturazione a livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione o b) una riduzione almeno del 30% delle emissioni dirette e indirette di gas ad effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, lo stesso rientrerà nel settore di intervento n. 045.

➤ Documentazione da presentare:

- o Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
- o Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'edilizia, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
- o studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento di efficientamento energetico redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) corredata almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e

sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dall'atto di approvazione degli stessi;

- o Stralcio della relazione tecnica di cui all'allegato C del DDUO n. 18546/19 ("Relazione ex Legge 10/91) comprovante il rispetto minimo dei requisiti in caso di ristrutturazione di I° o II° livello firmata da progettista;
- o Diagnosi o audit energetico dell'edificio, contenete le informazioni minime di cui all'Allegato 2 del d.lgs 102/2014, datato e firmato dal professionista che l'ha redatto;
- o APE ante operam dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 comprovante gli indici prestazionali e la classe energetica dell'edificio, datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici, e rispettivo file di calcolo XML;
- o Simulazione APE post operam dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici e rispettivo file di calcolo XML, attestante gli indici prestazionali e la classe energetica attesi a progetto realizzato;
- o Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa;
- o Nel caso di interventi riguardanti edifici scolastici:
 - Scheda anagrafica edificio ARES, oppure
 - Dichiarazione indicante il codice edificio (ARES) e l'avvenuto aggiornamento di tutti i campi della scheda anagrafica

2) Interventi di riqualificazione di edifici pubblici

Si definiscono "Interventi di riqualificazione di edifici pubblici", anche tramite demolizione e ricostruzione, tutti quegli interventi la cui finalità è diversa dall'efficientamento energetico. Gli interventi si riferiscono a edifici riferibili a qualsiasi destinazione d'uso di interesse pubblico, ivi inclusi gli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale e dell'edilizia scolastica.

Gli interventi di riqualificazione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) prevedere un sistema di monitoraggio dei consumi idrici, per gli edifici non residenziali (DNSH);
- b) adottare apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscono il risparmio idrico, con riferimento ad esempio alle prime due classi della European Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>) (DNSH);
- c) Nel caso l'intervento preveda anche l'acquisto di nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche dovranno essere previsti acquisti e procedure per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali, efficienza energetica, in coerenza con le seguenti disposizioni: Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e relativi regolamenti attuativi; Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer

- servers) Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products); Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2); Direttiva 2012/19/EU (WEEE) (DNSH);
- d) prevedere interventi di superamento delle barriere architettoniche come previsto dalla normativa;
- e) avviare a recupero il 70% dei rifiuti C&D non pericolosi prodotti (DNSH);
- f) nel caso di edilizia scolastica rispettare le indicazioni di tipo progettuale coerenti con le Linee Guida "Progettare, costruire e abitare la scuola"¹, ponendo attenzione a realizzare interventi con spazi di apprendimento adeguati alle esigenze della didattica contemporanea

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>Intervento di livello superiore alla manutenzione ordinaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia (DM 23 giugno 2022); - Nel caso l'intervento preveda l'acquisto di arredi interni, rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM); - Rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni); - Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo; - Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. 	<p>Qualità tecnica e completezza del progetto;</p> <p>Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per gli interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale, qualità in chiave di mixité sociale e di diversificazione dell'offerta abitativa e dei relativi servizi; flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza utile a fornire risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla casa da realizzare, ad esempio, mediante interventi di frazionamento di alloggi volti ad incrementare la disponibilità e/o interventi di accorpamento di alloggi finalizzati al superamento delle dimensioni minime considerate sottosoglia dalla normativa.

➤ *Documentazione da presentare:*

- Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
- Nel caso di acquisto di immobili, documentazione attestante modalità e termini di acquisto del titolo di disponibilità;
- Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'edilizia, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;

¹<https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Linee+guida.pdf/d859a07d-6aad-baef-32b7-9d0c929ddaa5?t=1651501306679>

- Nel caso di interventi riguardanti edifici scolastici:
 - Dichiarazione indicante il codice edificio (ARES) e l'avvenuto aggiornamento di tutti i campi della scheda anagrafica
- Nel caso di interventi di adeguamento/miglioramento sismico:
 - autorizzazione sismica in caso di edifici strategici, nelle zone di rischio sismico 2 (prima dell'inizio lavori);
 oppure:
 - Certificazione da parte dell'Ente competente in caso di sopraelevazione (prima dell'inizio lavori);
 oppure
 - Comunicazione di deposito per gli edifici strategici e non strategici nelle zone di rischio sismico 2, 3 e 4 (prima dell'inizio lavori). Nel caso di interventi su edifici inseriti nel Piano di Emergenza Comunale, considerati strategici per la gestione delle emergenze, gli interventi devono conseguire l'adeguamento sismico, se non già adeguati;
- studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento di riqualificazione redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) corredato almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dall'atto di approvazione degli stessi;
- Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa.

3) Interventi di nuova costruzione di edifici pubblici

Si definiscono "interventi di nuova costruzione di edifici pubblici" tutti quegli interventi di nuova costruzione, anche in seguito a demolizione, riferibili a edifici pubblici con qualsiasi destinazione d'uso di interesse pubblico, ivi inclusi gli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale e dell'edilizia scolastica.

Gli interventi di nuova costruzione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) non dovranno essere realizzati provocando consumo di suoli di pregio naturalistico. Qualora si verificano potenziali interferenze con i Siti della Rete Natura 2000, dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali previste dalla normativa, quali la valutazione di incidenza che garantisca la conformità rispetto ai Piani di gestione dei Siti e, ove opportuno, la verifica di conformità rispetto ai Piani dei Parchi, ecc. (DNSH);
- b) adottare apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscono il risparmio idrico utilizzando apparecchi che rientrano nelle prime due classi dell'etichettatura <http://www.europeanwaterlabel.eu/> (DNSH);
- c) nel caso di edilizia scolastica:

- o rispettare le indicazioni di tipo progettuale coerenti con le Linee Guida "Progettare, costruire e abitare la scuola"², ponendo attenzione a realizzare interventi con spazi di apprendimento adeguati alle esigenze della didattica contemporanea;
 - o essere iscritto all'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES), nel caso di interventi riguardanti edifici scolastici;
- d) nella fase di cantiere:
- o dovranno essere promosse buone pratiche atte a minimizzare le emissioni climalteranti (es. approvvigionamento elettrico con fornitura elettrica prodotta da FER, impiego di mezzi ad alta efficienza motoristica, quali gli ibridi diesel-elettrico, elettrico-benzina);
 - o dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere
 - o si dovrà favorire l'attuazione di azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da scavo in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017;
 - o per quanto riguarda l'inquinamento da cantiere, sarà auspicabile mettere in atto buone pratiche mirate a ridurre le emissioni in atmosfera correlate alle attività di cantiere, soprattutto in relazione ai centri abitati residenziali, alle scuole, alle strutture sanitarie e alle aree verdi di valenza naturalistica. Le misure di mitigazione e contenimento potranno essere ispirate dalle "Indicazioni per l'applicazione di buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere".

² <https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Linee+guida.pdf/d859a07d-6aad-baef-32b7-9d0c929ddaa5?t=1651501306679>

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>Adozione dei criteri energetici NZEB – edifici ad energia quasi zero (direttiva europea 2010/31/UE, legge regionale n.24/2006, DGR 3868/2015 e s.m.i);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia (DM 11 ottobre 2017); - Rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni); - Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo; - Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. 	<p>Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accessibilità e fruibilità dei luoghi proposti con particolare riferimento a soluzioni attente ai temi della disabilità; - Per gli interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale, qualità in chiave di mixité sociale e di diversificazione dell'offerta abitativa e dei relativi servizi; flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza utile a fornire risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla casa da realizzare, ad esempio, mediante interventi di frazionamento di alloggi volti ad incrementare la disponibilità e/o interventi di accorpamento di alloggi finalizzati al superamento delle dimensioni minime considerate sottosoglia dalla normativa; - Valutazione della riduzione dei consumi energetici rispetto ai criteri energetici NZEB.

➤ *Documentazione da presentare:*

1. Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'area oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
2. Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'edilizia, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
3. studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) corredata almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dall'atto di approvazione degli stessi;
4. Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa;
5. Stralcio della relazione tecnica di cui all'allegato C del DDUO n. 18546/19 ("Relazione ex Legge 10/91) comprovante il rispetto dei requisiti minimi in caso di nuovo edificio, firmata da progettista;
6. in caso di demolizione e ricostruzione: relazione in cui sia dimostrata la convenienza della demolizione e ricostruzione in luogo della riqualificazione dell'edificio esistente, con particolare riferimento agli aspetti economici ed energetici;

7. simulazione APE post operam dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici e rispettivo file di calcolo XML, attestante gli indici prestazionali e la classe energetica attesi a progetto realizzato.

4) Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile)

Si definiscono "Interventi di riqualificazione degli spazi aperti" tutti gli interventi destinati a riqualificare luoghi pubblici quali piazze, parcheggi e strade, al fine di una migliore qualificazione e riordino di aree soggette a degrado urbano esistente o potenziale. Rientrano in tale macrocategoria anche gli interventi in favore della mobilità sostenibile realizzati tramite l'implementazione di nuovi percorsi ciclopedonali e/o il potenziamento della rete di mobilità dolce esistente.

Gli interventi di riqualificazione degli spazi aperti devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) nella progettazione degli interventi, verificare la compatibilità rispetto agli scenari di cambiamento climatico, ad esempio considerando gli eventi di precipitazione estremi con un certo tempo di ritorno nell'area di intervento, al fine di progettare adeguati sistemi di drenaggio delle superfici impermeabilizzate (DNSH);
- b) accompagnare la progettazione degli interventi con una verifica degli effetti sul traffico locale, volto a individuare gli impatti e adottare le opportune misure di fluidificazione del traffico (es. interventi sulla viabilità locale, modifiche dei sensi di percorrenza, intervento su nodi che creano congestione ecc.). Alla scala locale, nelle pertinenze delle aree riqualificate potrà registrarsi un incremento del traffico con conseguente incremento delle emissioni inquinanti locali per cui la progettazione dovrà valutare questo aspetto (DNSH);
- c) per la costruzione di parcheggi, prevedere la predisposizione di punti di ricarica e necessarie infrastrutture di canalizzazione (condotti per cavi elettrici) ai sensi della Dir. 2014/94/UE) (DNSH);
- d) Prevedere, ove sia tecnicamente possibile e appropriato, l'installazione di impianti di produzione energetica a fonti rinnovabili utilizzando le strutture e le infrastrutture esistenti (incline pensiline e tettoie) a servizio dei diversi fabbisogni delle utenze presenti e in prospettiva di massimizzare l'autoconsumo e l'autonomia energetica dell'area oggetto di intervento;
- e) nel caso di realizzazione di nuovi parcheggi, prevedere pavimentazioni drenanti per minimizzare il deflusso superficiale delle acque, tali pavimentazioni saranno accoppiate con un sistema di trattamento delle acque filtrate che garantisca adeguata sicurezza dagli inquinanti (DNSH);

- f) adottare delle nature based solution in tutti i casi ove ciò sia possibile, sia per promuovere il drenaggio urbano sostenibile (es. rain garden, fossi vegetati, stagni di ritenuta, ...), che per garantire la mitigazione dell'isola di calore urbana (es. piantumazione) e altri co-benefici (schermatura, contenimento inquinamento acustico e atmosferico) (DNSH);
- g) nel caso dell'inserimento di arredi a verde, nella scelta del materiale vegetale da mettere a dimora, indirizzare la scelta verso le specie autoctone del territorio, soprattutto per quanto riguarda la componente arborea e arbustiva, per garantire al verde di svolgere una funzione ecologica anche rispetto alla biodiversità dei luoghi;
- h) nella fase di cantiere promuovere buone pratiche atte a minimizzare le emissioni climalteranti (es. approvvigionamento elettrico con fornitura elettrica prodotta da FER, impiego di mezzi ad alta efficienza motoristica, quali gli ibridi diesel-elettrico, elettrico-benzina) (DNSH);
- i) laddove tecnicamente possibile e appropriato, prevedere l'utilizzo di materiali riciclati / riutilizzati in quantità significativa (es. il 30%), anche prendendo a riferimento i criteri definiti nel Commission staff working document EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance (SWD(2016) 203 final , per garantire la sostenibilità dell'intervento (DNSH);
- j) avviare a operazioni di recupero per una quota non inferiore al 70% gli eventuali rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (DNSH)

Tali interventi possono includere contestuali e specifici "interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici" non connessi all'utilizzo/sfruttamento forestale, come descritti al punto successivo, che siano funzionali al conseguimento dell'obiettivo della tipologia di azione preponderante e/o di entità minore. In tal caso, dovranno altresì essere rispettati i criteri specifici riferiti alla categoria n. 5 e dovrà essere presentata la documentazione a corredo ivi indicata.

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>Coerenza con la pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica a livello regionale e locale, ivi inclusa la normativa regionale relativa al consumo di suolo;</p> <p>- Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH.</p> <p>Nel caso l'intervento preveda l'acquisto di arredi interni, rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) arredi;</p> <p>Nel caso di interventi per le infrastrutture della mobilità ciclistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ coerenza con la programmazione regionale e locale in materia di mobilità; ✓ intervento che garantisce la connessione con la rete ciclabile esistente; ✓ intervento che garantisce la connettività della rete ecologica tramite interventi di deframmentazione, ove coerente; ✓ Intervento che garantisce la permeabilità del suolo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità tecnica e completezza del progetto; - Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione;

➤ *Documentazione da presentare:*

1. Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'area oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
2. Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'edilizia, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
3. studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) corredato almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dall'atto di approvazione degli stessi;
4. Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa.

5) Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)

Si definiscono "interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici" tutti gli interventi di manutenzione non ordinaria, riqualificazione degli spazi verdi esistenti o di incremento delle superfici a verde la cui finalità sia quella di garantire un miglioramento funzionale e qualitativo dello spazio pubblico, con particolare riguardo alla riqualificazione e alla valorizzazione del verde, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del paesaggio, all'incremento della biodiversità. Tali spazi possono includere piccole zone umide e costruzioni a servizio o di piccola entità funzionali alla

fruizione dello spazio, quali, ad esempio, serre, gazebi, edifici per deposito attrezzi, servizi igienici ecc.

Gli interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici devono presentare le seguenti caratteristiche:

- In caso di creazione di nuovo bosco, come definito dall'art. 42 della l.r. 31/2008, essere realizzati in conformità al Regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali Regionali): le specie arboree e arbustive autoctone utilizzabili, sono quelle individuate dal citato regolamento (Allegato C) e integrate con alcune specie dalla d.g.r. 1 luglio 1997 n. VI/29567 "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia". I Piani di Indirizzo Forestali (PIF), in forza del sopra richiamato regolamento, hanno la facoltà di modificare l'elenco delle specie arboree utilizzabili localmente e dei sestri di impianto, ai quali pertanto si deve fare riferimento per la redazione dei progetti. Per le specie vegetali soggette all'applicazione del D.lgs 10/11/2003 n. 386, in fase di rendicontazione dovrà essere fornita copia conforme del cartellino previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 8 del citato D.lgs;
- la scelta delle specie vegetali da utilizzare, in generale, deve altresì valutare eventuali disposizioni e divieti di ordine fitosanitario di livello locale, oltre che sopravvenute disposizioni e limiti imposti dalle competenti autorità di livello sovrapregionale nonché tenere conto della lista nera delle specie vegetali allegata alla D.G.R. 16 dicembre 2019 n. XI 2658 "Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione", escludendo la messa a dimora delle specie in elenco;
- presenza di un piano di gestione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire la riuscita/l'affrancamento degli impianti a verde/vegetali. Il beneficiario si impegna a garantire il successivo mantenimento delle opere realizzate;
- i progetti che prevedono la realizzazione di nuovo bosco come definito dalla normativa regionale, devono essere redatti, per la componente di settore, da un dottore agronomo-forestale abilitato per legge.

Tali interventi possono includere contestuali e specifici "interventi di riqualificazione degli spazi aperti", come descritti al punto precedente, che siano funzionali al conseguimento dell'obiettivo della tipologia di azione preponderante e/o di entità minore. In tal caso, dovranno altresì essere rispettati i criteri specifici riferiti alla categoria n. 4 e dovrà essere presentata la documentazione a corredo ivi indicata.

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza con la strategia nazionale per il verde urbano; - Coerenza con il Piano di Indirizzo Forestale in ragione della tipologia di intervento e della sua localizzazione; - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il verde pubblico (DM 10 marzo 2020) e per l'arredo urbano (DM 5 febbraio 2015), qualora l'intervento preveda anche l'acquisto di arredo urbano; - Adozione dei criteri premiali previsti dal CAM edilizia in riferimento all'utilizzo di macchinari e attrezzature a basso impatto ambientale (batterie o altre tecnologie che riducono i consumi energetici e le emissioni); - Esclusione dell'impiego delle specie alloctone incluse nella lista nera approvata con DGR 2658/2019, utilizzando specie autoctone alternative; - In caso di forestazione (creazione di nuovo bosco ai sensi della l.r.31/2008), utilizzo di essenze arboree e arbustive autoctone; - Presenza di un piano di gestione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire la riuscita/l'affrancamento degli impianti a verde/vegetali; - Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità tecnica e completezza del progetto; - Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia Definitiva approvata ed allegata alla Convenzione; - intervento che mira al potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici; - intervento che preveda mosaici di habitat (comprensivi di alberi, arbusti e prati fioriti, piccole zone umide e/o raccolte di acque) che favoriscano una connettività funzionale anche alla presenza di avifauna ed impollinatori selvatici, scegliendo specie che garantiscano nel tempo un'alternanza del periodo di fioritura;

Con riferimento al criterio di ammissibilità specifico "In caso di forestazione (creazione di nuovo bosco ai sensi della l.r.31/2008) utilizzo di essenze arboree e arbustive autoctone" si precisa che le stesse sono identificate da RR 5/2007 e Piani di Indirizzo Forestale.

➤ *Documentazione da presentare:*

1. Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dell'area oggetto di intervento e relativa individuazione catastale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
2. Dichiarazione di impegno al rispetto dei Criteri Ambientali minimi per il verde pubblico e/o per l'arredo urbano e/o per l'edilizia in riferimento all'utilizzo di attrezzature e/o macchinari a basso impatto ambientale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato corredata da documento di identità;
3. piano di manutenzione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire la riuscita/l'affrancamento degli impianti a verde/vegetali;

4. studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento redatto ai sensi della normativa vigente (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) corredato almeno degli allegati richiesti, o qualora disponibile, un livello di progettazione più avanzato. I documenti progettuali devono essere datati e sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dall'atto di approvazione degli stessi;
5. Quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa.

6.2. Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Asse 5 – Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027

Nella seduta del 29 settembre 2022 il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione (ammissibilità e valutazione) da applicare alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sull'Asse 5 del PR FESR 2021-2027. I Comuni, nella selezione di eventuali fornitori/consulenti per l'attuazione dell'azione di governance, dovranno garantire l'utilizzo dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 e di seguito riportati.

Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
<p>A. Requisiti del proponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -appartenenza del soggetto proponente alle categorie ammissibili in relazione ai servizi richiesti; -possesso di specifici requisiti soggettivi. <p>B. Conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -regolarità formale e completezza dei documenti richiesti in fase di attribuzione di incarico; -rispetto della tempistica e della procedura prevista dalla documentazione relativa all'incarico 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualità progettuale della proposta. 2. Capacità e competenze professionali dei proponenti. 3. Offerta economica

6.3. Criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027

Nella seduta del 28 settembre 2022 il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione (ammissibilità e valutazione) da applicare alle operazioni relative alle Strategie finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027.

6.3.1. Criteri di ammissibilità

Di seguito i criteri di ammissibilità che devono essere garantiti da tutte le operazioni:

A) Requisiti del proponente:

- Possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'attuazione dell'operazione;

- possesso da parte del soggetto proponente di specifici requisiti soggettivi e oggettivi in relazione alla natura delle attività e degli obiettivi strategici da conseguire
- assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione dell'operazione

B) Conformità delle proposte

- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
- completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto

C) Requisiti dell'operazione

- coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia definitiva approvata ed allegata alla Convenzione (eleggibilità dell'operazione in relazione alle tipologie di intervento previste);
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici/affidamenti a enti del Terzo settore (eleggibilità dell'operazione in relazione alle tipologie di intervento previste);
- localizzazione dell'operazione
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi europei, nazionali e regionali.

6.3.2. Criteri di valutazione

Le operazioni delle Strategie che interessano il PR FSE+ 2021-2027 sono:

1. Interventi per l'occupazione

Gli interventi ammissibili devono riguardare il sostegno a percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro e/o servizi complementari volti a garantire la partecipazione dei destinatari a tali percorsi oppure devono essere funzionali alla promozione dell'occupazione giovanile, quali l'attivazione di borse lavoro, contributi ed incentivi per l'avvio di attività imprenditoriali, percorsi per l'acquisizione di competenze tecniche di settore, in particolare digitali, anche volti a facilitare l'avvio di esperienze professionali.

Nell'ambito di tali interventi è richiesto il coinvolgimento degli enti accreditati alla formazione e lavoro per erogazione di percorsi formativi.

2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere il consolidamento di competenze rispondenti alle esigenze territoriali, quali azioni per la creazione di centri di formazione professionale per lo sviluppo di percorsi post diploma, di

specializzazione, riqualificazione ed aggiornamento, a garanzia di una regia dell'offerta formativa sul territorio.

Nell'ambito di tali interventi è richiesto il coinvolgimento degli enti accreditati alla formazione e lavoro per erogazione di percorsi formativi.

3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità

Gli interventi ammissibili devono riguardare il sostegno all'attuazione di sperimentazioni innovative che riguardino i servizi educativi e socio-educativi e la didattica, anche in sinergia con attività extracurricolari (es. culturali, sportive) per lo sviluppo del capitale umano nei quartieri delle città, e alla formazione per docenti e personale scolastico in molteplici ambiti, tra cui l'utilizzo delle tecnologie informatiche e la gestione di situazioni di fragilità, anche in un'ottica di contrasto alla dispersione scolastica.

4. Interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere l'inclusione attiva (sociale e lavorativa) di soggetti che a causa di condizioni di svantaggio personale/sociale/ambientale sono lontani dalle opportunità di lavoro e dalle reti sociali e di comunità.

Nell'ambito di tali interventi è richiesto il coinvolgimento degli enti accreditati alla formazione e lavoro per erogazione di percorsi formativi e di servizi al lavoro.

5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere, in una logica di welfare integrato per contrastare le fragilità, l'integrazione tra politiche abitative e sociali per rispondere con maggior efficacia ai fabbisogni degli individui e delle famiglie a rischio di esclusione abitativa.

Gli interventi ammissibili possono riguardare, a titolo di esempio:

- definizione di modelli sperimentali di innovazione abitativa, sociale e di welfare locale in grado di promuovere un sistema integrato di azioni e servizi volti a promuovere la qualità dell'abitare;
- potenziamento dell'offerta di servizi di accompagnamento all'abitare, che comprendano un sostegno all'accesso ed al mantenimento dell'abitazione, anche attraverso percorsi di inserimento sociale, educativo e sanitario, favorendo i processi d'integrazione e coesione sociale, anche con il coinvolgimento del Terzo settore;
- azioni mirate al supporto dello sviluppo di modelli innovativi di gestione sociale e l'attivazione di specifici percorsi di accompagnamento socio-educativi, favorendo l'inserimento abitativo dei destinatari.

6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere il benessere e l'inclusione nella popolazione, attraverso l'accesso a iniziative di informazione, formazione e consulenza e l'attivazione di servizi sociali e socio-sanitari con valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico ricreativa.

7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale

Gli interventi ammissibili devono riguardare:

- il sostegno all'attuazione di interventi di innovazione sociale in ambito urbano funzionali a realizzare servizi multidimensionali nei confronti della cittadinanza (es. sociali e socio-sanitari, culturali, abitativi, formativi);
- la realizzazione di interventi per promuovere la partecipazione dei cittadini allo sviluppo e al rilancio dei quartieri urbani e di nuove iniziative di miglioramento della qualità della vita, anche attraverso un sostegno alle attività di commercio di prossimità (negozi di vicinato) e associative per contribuire allo sviluppo di presidi sociali del territorio disponibili a fornire servizi di base alla cittadinanza;
- lo sviluppo di azioni informative, di orientamento e di sostegno alle persone, in particolare a quelle più fragili;
- il rafforzamento del coinvolgimento del partenariato (parti sociali e società civile) attraverso iniziative di animazione territoriale.

Nel caso di interventi per promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio è richiesto il coinvolgimento degli enti accreditati alla formazione e lavoro per erogazione di percorsi formativi e di servizi per il lavoro.

Nel caso di interventi per promuovere la conciliazione vita-lavoro, gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere il sostegno alla conciliazione tra lavoro e famiglia, quali ad esempio azioni a supporto dello sviluppo di servizi socio-educativi per la prima infanzia, servizi di assistenza a supporto del caregiver familiare, servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica e servizi di supporto per la fruizione di attività nel tempo libero a favore di minori.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di unità d'offerta sociali (quali asili nido, centri prima infanzia), di cui alla DGR n. 45/2018, oltre a porre attenzione alla sussistenza dei requisiti d'esercizio, è necessario che il Comune prenda contatto con l'Ufficio di Piano e con l'Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) di riferimento per concordare la modalità più idonea al fine di evitare situazioni di doppio finanziamento.

Nel caso in cui sia prevista la messa a punto di requisiti d'esercizio per realizzare unità d'offerta sociali, è possibile per il Comune attivare sperimentazioni di nuovi modelli gestionali e di unità d'offerta innovative che, ai sensi dell'art 20 comma 3 della legge 3/2008, devono essere comunicate a Regione Lombardia.

L'avvio di tali sperimentazioni risponde ad esigenze di carattere locale e non garantisce l'eventuale successivo inserimento all'interno della rete regionale delle unità d'offerta.

8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale

Gli interventi ammissibili devono essere funzionali a promuovere servizi di sostegno agli indigenti, quali iniziative di erogazione dei pasti, di assistenza all'igiene personale, di ascolto e segretariato sociale e di reinserimento sociale.

Di seguito i criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione delle operazioni relative agli interventi sopra elencati, quando pertinenti:

Qualità progettuale

- chiarezza espositiva degli obiettivi e dei risultati attesi;
- completezza del quadro logico di progetto valutata in termini di coerenza interna tra l'analisi dei fabbisogni da soddisfare, alla luce del contesto di riferimento, l'identificazione dei problemi da risolvere e gli obiettivi che si intendono perseguire tramite la strategia sottesa alla proposta progettuale;
- qualità delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle azioni;
- sviluppo e valorizzazione di sinergie territoriali tese a rafforzare le relazioni con gli stakeholders di riferimento e l'integrazione della proposta con altre iniziative territoriali e con altre fonti di finanziamento;
- sostenibilità della proposta in riferimento all'effetto duraturo dei risultati nel tempo oltre la fine del progetto;
- trasferibilità dell'intervento in termini di replicabilità in altri contesti settoriali/territoriali;
- rapporto costi-benefici in relazione alla congruità e coerenza delle voci di preventivo in relazione, ad esempio, alle caratteristiche delle attività, delle professionalità del gruppo di lavoro, ai limiti massimi di spesa indicati dalla normativa europea e nazionale di riferimento e/o in relazione ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità.

Promozione dei principi orizzontali

Come previsto dal considerando 6 e in linea con l'art. 73 par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, vengono valutate le modalità previste dalla proposta per garantire il rispetto e favorire la promozione dei principi contenuti nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre ai principi orizzontali del PR di non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale. Al fine di consentire le opportune valutazioni ai beneficiari verrà richiesto:

- in sede di presentazione della proposta progettuale, la compilazione di una check-list che consenta al richiedente di autovalutare l'impatto previsto dell'intervento rispetto ai principi orizzontali del PR sopra menzionati e all'amministrazione di valutare la corrispondenza agli stessi e di proporre eventuali correttivi necessari;
- in sede di rendicontazione finale, una relazione conclusiva quale monitoraggio della check list presentata in fase iniziale.

➤ *Documentazione da presentare:*

1. Interventi per l'occupazione

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Dichiarazione di intenti per la costituzione del partenariato costituito tra istituti di formazione, fondazioni, università ed imprese aventi sede in Lombardia.
- ✓ Piano dei conti.

3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

4. Interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale

- ✓ Scheda progetto illustrativa dell'intervento;
- ✓ Piano dei conti.

7. PRINCIPI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi della normativa vigente, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile al finanziamento deve possedere i seguenti requisiti:

- essere direttamente imputabile al progetto ammesso a finanziamento e approvato con atti della amministrazione regionale;
- essere riconducibile ad una categoria di spesa ammissibile;
- essere pertinente, ossia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto;
- essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Beneficiario;
- essere verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- essere comprovata da fatture quietanzate intestate al Beneficiario e, ove ciò non sia possibile, deve essere comprovato da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- i pagamenti devono rispettare il principio della tracciabilità, ovvero essere sempre effettuati mediante bonifico bancario; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti, assegni o con carta di credito personale, né le compensazioni;
- essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa fino alla data di conclusione della Strategia, come indicata nella Convenzione sottoscritta e comunque non oltre il 30/06/2027.

Laddove la stazione appaltante dei lavori oggetto di contributo sia soggetto diverso dal Beneficiario e ove alla stessa sia stata affidata, con opportuna strumentazione giuridica, la progettazione e/o l'attuazione dell'intervento, eventuali fatture ad essa intestate, relative ad interventi imputabili ai singoli beneficiari, sono rendicontabili da questi ultimi, a condizione che venga allegata la convenzione regolante i rapporti tra stazione appaltante e singolo Beneficiario che riconduca a quest'ultimo la spesa sostenuta.

Le spese oggetto di agevolazione a valere sulle risorse del PR FESR/risorse autonome e del PR FSE+ non possono essere oggetto di rimborso a valere su altre risorse regionali o nazionali, al fine di evitare il doppio finanziamento.

Le Opzioni di costo semplificato

Il sostegno finanziario dei PR FESR e FSE+ 2014-2020 a favore delle Strategie Urbane di Sviluppo sostenibile viene concesso sotto forma di sovvenzione, ai sensi dell'art. 52 del Reg UE n. 2013/1060.

Ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060 le sovvenzioni fornite al soggetto beneficiario possono assumere una delle seguenti forme:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (costi reali);
- costi unitari;
- somme forfettarie;
- finanziamenti a tasso forfettario;
- finanziamenti non collegati ai costi.

La Commissione europea ha rafforzato il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per minimizzare il ricorso ai costi reali e massimizzare la concentrazione su output e risultati. L'art. 53, comma 2, del Reg. UE n. 2021/1060 prevede che se il costo totale di un'operazione non supera 200.000,00 euro, il contributo fornito al beneficiario dal PR FESR/FSE+ assume la forma di opzioni semplificate in materia di costi (costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari), ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura come aiuto di Stato.

Pertanto, nel caso di operazioni con un costo totale non superiore a 200.000 euro la determinazione e la rendicontazione dei costi dovrà avvenire secondo una delle modalità di cui al Reg. (UE) n.2021/1060:

1. Tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione (art 54)

- fino al 7% dei costi diretti ammissibili senza necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
- fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
- fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato con un metodo equo, giusto e verificabile

2. Tasso forfettario per coprire i costi diretti per il personale di un'operazione (art 55)

- fino al 20% dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale senza che la necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. I costi diretti dell'operazione non devono comprendere appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi di valore superiore alla soglia comunitaria

3. Tasso forfettario per coprire i costi diversi dai costi diretti per il personale (art 56)

- fino al 40% dei costi diretti per il personale ammissibili, senza la necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

Con riferimento al punto 1. sono consentite solo le prime due opzioni.

A valere sul PR FSE+ 2021-2027 è possibile utilizzare le opzioni di costo semplificato anche per le operazioni di importo superiore ai 200.000 euro.

I costi sono "diretti" quando direttamente connessi all'operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui è composta l'operazione finanziata (es: costi di personale per l'attuazione dell'operazione, fornitori di servizi, ecc.). I costi sono "indiretti" quando non sono o non possono essere direttamente connessi

all'operazione medesima, ma possono anche essere collegati a spese generali del beneficiario che attua l'operazione.

8. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel Regolamento (UE) 2021/1060 o nei regolamenti specifici dei fondi.

In generale, per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario, si farà comunque riferimento al Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021, al Regolamento (UE) 1057/2021 del 24 giugno 2021 ed al Regolamento (UE) 1058/2021 del 24 giugno 2021.

Nelle more della definizione delle regole nazionali di ammissibilità riferire ai fondi SIE 2021-2027, in coerenza con quanto già avvenuto per il ciclo di programmazione 2014-2020, le regole nazionali di ammissibilità a cui fare riferimento sono quelle di cui al DPR 05/02/2015 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 i seguenti costi non sono ammissibili:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:
 - i) per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000EUR (IVA inclusa);
 - ii) per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

La lettera b) del primo comma non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili ai sensi del DPR 05/02/2018 n. 22, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo. Inoltre, non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
- b) gli interessi di mora;
- c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Con riferimento al PR FSE+ 2021-2027, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2021 individua ulteriori costi non ammissibili o ammissibili a determinate condizioni. In particolare, sono esclusi:

- i costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture;
- i costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli tranne nel caso in cui si verifica una delle condizioni, alternative, ovvero 1) qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, 2) qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, 3) qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

Inoltre, rappresentano costi non ammissibili:

- servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima della stipula del Protocollo di Intesa con Regione Lombardia;
- qualsiasi spesa sostenuta o riferita a procedure avviate prima della sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Regione Lombardia;

9. PR FESR 2021-2027: SPESE AMMISSIBILI

A valere sul PR FESR 2021-2027 sono ammissibili le tipologie di spesa indicate di seguito.

Spese ammissibili del quadro economico lavori pubblici (comuni a tutti gli interventi di tipo infrastrutturale)

- lavori di esecuzione degli interventi;
- oneri per la sicurezza;
- forniture e servizi;
- incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro un importo massimo del 1,6% della spesa ammissibile relativa ai lavori;
- Spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc. - max 10% dell'importo dei lavori;
- Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela - max 2% dell'importo dei lavori;
- imprevisti sui lavori - max 5% dell'importo dei lavori;
- spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE);
- spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche;
- spese per il Collaudo delle opere;

- l'acquisto di terreni, compreso le servitù onerose, per un importo massimo del 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
- l'acquisto di immobili strettamente connessi all'operazione;
- costi di esproprio dell'area oggetto di intervento;
- costi per la bonifica dell'area oggetto di intervento;
- altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici, se strettamente legato alla realizzazione dell'opera;
- IVA.

Ai sensi del DPR 05/02/2015 n. 22:

- ✓ nel caso dell'acquisto di terreni, l'acquisto rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
 - a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
 - b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati successivamente;
 - c) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
- Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), è aumentato al 15%
- Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al 10%, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
 - b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
 - c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
 - d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

- ✓ nel caso dell'acquisto di immobili già costruiti, l'acquisto costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), alle seguenti condizioni:
 - a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;
 - c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
 - e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

- ✓ nel caso di acquisto tramite leasing, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
 - 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Inoltre, rappresentano costi ammissibili, con riferimento alle macrocategorie individuate, i costi di seguito elencati:

1. Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici

Tipologia di spese ammissibili

Le spese potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- coibentazione dell'involucro edilizio, inclusa la sostituzione dei serramenti;
- realizzazione di pareti ventilate;
- realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
- acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
- ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
- acquisto e installazione di sonde geotermiche;
- acquisto e installazione di impianti solari o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile;
- installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
- efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interno o relativo alle pertinenze dell'edificio.

2. Interventi di riqualificazione, anche tramite demolizione e ricostruzione, di edifici pubblici tra cui anche edifici dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e dell'edilizia scolastica

Tipologia di spese ammissibili

Nel caso di edifici scolastici le spese potranno riguardare la completa ristrutturazione e riuso di edifici esistenti, mediante (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- completa razionalizzazione, ammodernamento ed eventuale ampliamento delle strutture esistenti;
- riconversione e riuso di edifici da destinare ad uso scolastico, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio edilizio di proprietà dell'ente, al recupero di edifici o aree dismessi o al recupero di beni confiscati alla criminalità;
- riconversione e riuso di edifici scolastici esistenti, anche da destinare a scuola di ordine o grado diverso da quello originari, -demolizione e ricostruzione anche in diverso sedime.

Nel caso di interventi di adeguamento/miglioramento sismico le spese potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- interventi di adeguamento sismico, che permettono di raggiungere il livello di sicurezza di un edificio nuovo (pari o superiore a 1), come previsti dal punto 8.4.3 delle NTC 2018 e dalla circolare esplicativa;
- interventi di miglioramento sismico, che incrementano il livello di sicurezza dell'edificio, pur mantenendolo al di sotto dell'unità, cioè senza raggiungere quella minima per le nuove costruzioni; come indicati al punto 8.4.2. delle NTC 2018 e dalla circolare esplicativa;
- riparazioni o interventi locali, che interessano in genere elementi isolati e che comunque comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti localmente, come previsti dall'art. 8.4.1 delle NTC 2018 e dalla circolare esplicativa limitatamente alle seguenti tipologie: a) ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; b) migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; c) impedire meccanismi di collasso locale.

3. Interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici

Tipologie di spese ammissibili

Nel caso di interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici, le spese potranno riguardare e dovranno rispettare quanto già citato per gli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione, nonché quelli comuni agli interventi di tipo infrastrutturale a valere sul PR FESR 2021-2027.

4. Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile)

Tipologie di spese ammissibili

Nel caso di interventi relativi ad infrastrutture per la mobilità ciclistica le spese potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- acquisto e posa di elementi per fruibilità in sicurezza della pista ciclabile (segnaletica verticale, separatori di corsia, aiuole, ecc.);
- acquisto di elementi di arredo urbano connessi alla fruibilità e accessibilità della pista ciclabile;
- spese per lo spostamento di eventuali reti tecnologiche interferite;
- acquisto e posa di elementi innovativi/ecocompatibili (es. pavimentazioni fotocatalitiche, pavimentazioni derivanti da materiali di riciclo, ecc.);
- spese per la rilevazione e la digitalizzazione, secondo le indicazioni operative della Banca dati regionale di cui al decreto n. 4292/2015 della rete ciclabile comunale;
- spese per l'acquisto, la messa a dimora e l'attecchimento di materiale vegetale (alberi, arbusti, specie erbacee) per l'arredo a verde;

5. Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)

Tipologie di spese ammissibili

Nel caso di interventi di infrastrutturazione verde e forestazione urbane le spese potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- l'acquisto e la messa a dimora di essenze arboree e arbustive;
- acquisto e posa di impianti di irrigazione;
- le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto;
- la realizzazione di interventi di illuminazione utili alla sicurezza dell'area, preferibilmente con modalità ecosostenibili;
- acquisto di elementi di arredo urbano necessari alla fruibilità e accessibilità dell'area: es: segnaletica, segnaletica specifica per non vedenti, allestimenti per aree gioco, allestimenti per aree di street workout;
- la realizzazione di orti urbani e di community garden.

9.1. PR FESR 2021-2027: SPESE NON AMMISSIBILI

Nell'ambito del PR FESR 2021-2027 oltre a quanto riportato al paragrafo 8 rappresentano spese non ammissibili le seguenti voci:

- spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
- spese di gestione e manutenzione di immobili;
- acquisto di beni di consumo;
- acquisto di beni non inventariabili;
- acquisto di beni usati;
- realizzazione di opere di manutenzione ordinaria;
- spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. PR FSE+ 2021-2027: SPESE AMMISSIBILI

A valere sul PR FSE+ 2021-2027 sono ammissibili le tipologie di spesa indicate di seguito.

Costi del personale

I costi per il personale sono i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di servizi, nelle diverse fasi di un'operazione. Per costi di personale possono intendersi i costi relativi sia al "personale interno" che al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

I costi per il personale ammissibili al PR FSE+ comprendono: le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.) incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare aziendale, i buoni-pasto), in linea

con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Rientrano nel costo del personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere, di norma, rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.

Rientrano, ad esempio, nei costi del personale (a titolo non esaustivo):

- docenti impegnati in percorsi educativi scolastici ed extrascolastici;
- professionisti esperti nella formazione e orientamento al lavoro;
- personale sanitario e qualificato all'assistenza per anziani;
- educatori o altre figure professionali impiegati in attività di integrazione sociale, laboratori di comunità ed empowerment per persone con particolari fragilità (persone disabili, adolescenti, giovani, donne...);
- professionisti che offrono servizi di mediazione culturale per stranieri;
- esperti di settore che offrono consulenza in merito a temi specifici quali innovazione digitale o cambiamenti climatici;
- personale interno;

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Reg. (UE) n. 1057/2021 i costi diretti per il personale sono ammissibili a condizione che essi siano in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

Costi per partecipanti

I costi per i partecipanti sono i costi sostenuti per i soggetti, persone fisiche, che beneficiano direttamente di un intervento del PR FSE+. In particolare, l'indennità è commisurata alla partecipazione all'operazione finanziata.

In relazione al tipo di intervento le spese ammissibili possono essere rappresentate, a titolo non esaustivo, da indennità di partecipazione a tirocini extracurricolari o finalizzati all'inclusione sociale.

Acquisto di beni e materiale

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2021 i costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli non sono ammissibili tranne nel caso in cui si verifichi una delle condizioni, alternative, elencate nel citato regolamento, ovvero:

- 1) qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione;
- 2) qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione;
- 3) qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

È comunque ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di mobili, attrezzature e veicoli solo se in quota non preponderante rispetto all'importo dell'operazione (massimo 40% - comprensivo di IVA se non recuperabile - del valore dell'operazione), come condiviso con l'Autorità di Gestione PR FSE+ 2021-2027.

Possono essere ricompresi in questa categoria (a titolo non esaustivo):

- acquisto di mobili, attrezzature e veicoli;
- materiali di cancelleria utilizzati specificamente per le attività di progetto;
- materiale in formato cartaceo e informatico, necessario allo svolgimento del progetto o alla sua pubblicizzazione;
- materiale per la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi;
- strumenti per l'adeguamento tecnologico funzionali alle attività di digitalizzazione e miglioramento della connettività digitale quali dispositivi personali, computer, hardware informatici;
- acquisto di beni immateriali come le licenze per utilizzo di software informatici;
- materiale utilizzato per l'insegnamento di tematiche ecologiche, come attività scientifiche o orti didattici.

Acquisto di servizi

Per la realizzazione delle operazioni gli enti beneficiari potranno ricorrere in modo totale o parziale all'affidamento di attività ad enti terzi (delega) a condizione che l'esercizio della delega sia stato previsto in sede di progettazione delle operazioni e del piano finanziario o che comunque sia stato autorizzato da Regione Lombardia. La responsabilità dell'operazione rimane comunque in capo al beneficiario/delegante, soggetto giuridico titolare del contributo concesso da Regione Lombardia.

Nella selezione del soggetto terzo a cui delegare l'attività, il beneficiario del finanziamento è tenuto ad applicare la disciplina prevista dalle normative vigenti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016).

Non rientra, invece, nella delega l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

Noleggio e locazione di immobili

Oltre all'acquisto, sono ammissibili le spese per il noleggio o la locazione dei beni, compresa la locazione finanziaria.

Sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i costi relativi all'affitto dei locali nei quali viene realizzato il progetto per la durata della realizzazione.

In particolare, considerando di rientrare nella casistica in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore del bene, l'ammissibilità delle spese di locazione finanziaria sostenute è ritenuta ammissibile alle seguenti condizioni alternative:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene, nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

10.1. PR FSE+ 2021-2027: SPESE NON AMMISSIBILI

Nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, oltre a quanto riportato al paragrafo 8, rappresentano spese non ammissibili le spese relative alla realizzazione di eventi quali ad esempio feste di quartiere.

11. AIUTI DI STATO

Si premette che, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (per assenza di contestuale svolgimento di attività economica di rilevanza non locale sia relativamente all'utenza sia relativamente alla potenziale attrattività di investimenti esteri) e pertanto finanziabili fino al 100% delle spese ammissibili, i casi rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato sono finanziabili nel rispetto delle intensità massime e delle soglie consentite dalla disciplina in tema di aiuti di Stato; in particolare, stante il contenuto successivamente dettagliato delle tipologie di interventi rientranti nelle strategie urbane si ritiene necessario, previa valutazione caso per caso, l'utilizzo dei seguenti inquadramenti:

- Regolamenti europei in tema di de minimis con particolare riferimento al Reg. (UE) 1407/13

- o Reg. (UE) 651/14 con riferimento ai principi generali nonché con riferimento ad alcune categorie di esenzione ricorrenti come per l'efficientamento energetico e/o le infrastrutture locali
- o disciplina SIEG comprendente la decisione Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (utilizzato in Regione Lombardia con propria disciplina ai fini dell'housing sociale) ed il Reg.(UE) 360/2012 in tema di Deminimis/SIEG.

In dettaglio, rispetto alle schede progetto relativa a ciascuna operazione in cui si articola la Strategia presentate dai Comuni, ferma restando la valutazione istruttoria anche rispetto alle motivazioni giuridiche e fattuali della non rilevanza in tema di aiuti di Stato di alcune progettualità, si riassumono per le principali categorie di operazioni le seguenti indicazioni al fine di orientare l'operato delle Amministrazioni e, di conseguenza, semplificare ed uniformare il più possibile sia le istanze che le istruttorie da parte di Regione.

- ✓ **Interventi di efficientamento energetico:** qualora gli interventi si riferiscano a edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso pubblico/istituzionale, ad edilizia scolastica (ove l'edificio scolastico sia destinato prevalentemente all'attività di istruzione e formazione organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato), o riguardino ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria che forniscono i normali servizi sanitari e/o socio-sanitari nell'ambito del SSN, i relativi contributi non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina europea in tema di aiuti di Stato, dal momento che in Italia sia la formazione scolastica che il servizio sanitario e socio-sanitario, ove esclusivo o maggiormente prevalente all'interno dell'edificio oggetto di efficientamento, rientrano a vario titolo nella nozione di attività non economica. Qualora negli immobili pubblici considerati sia esercitata attività mista (quindi sia per pubbliche funzioni o attività pubbliche con anche attività economica non ancillare), i contributi potranno essere inquadrati come aiuti in esenzione ai sensi dell'art. 38 GBER.
- ✓ **Interventi di riqualificazione di edifici pubblici, Nuove costruzioni:** se la destinazione dell'edificio nuovo/riqualificato è esclusivamente per uso pubblico/istituzionale l'intervento non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato.
Ad es. qualora gli interventi siano inerenti ad immobili destinati ad attività culturali (secondo cui le entrate non coprono la metà dei costi di gestione) o siano riguardanti la conservazione del patrimonio ed esclusivamente qualificabili come di restauro, conservazione o valorizzazione di immobili dichiarati di interesse culturale da decreto ministeriale, i relativi finanziamenti non rilevano ai fini della normativa aiuti di Stato.
Nel caso l'edificio o parte di esso sia destinato anche ad attività economiche è necessario acquisire elementi di approfondimento (es: prevalenza o meno dell'attività pubblica/istituzionale sull'attività economica, impatto locale dell'attività economica

esercitata e pertanto non in grado di influire sulla concorrenza, e sugli scambi tra Stati membri, tipologia di spese coperte dal finanziamento pubblico) al fine di escludere qualsiasi forma di aiuto di stato. Ove l'attività economica svolta sia prevalente e non abbia una rilevanza locale i finanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina aiuti di Stato nei limiti dell'intensità massima e delle soglie consentite. Ad es. nel caso di infrastrutture locali comprese le attività ricettive (quali ad es.ostelli) si applica l'art.56 del Reg(UE)651/14; nel caso di nuovi edifici destinati all'housing sociale si applica summenzionata decisione della Commissione in tema di SIEG, mentre in altri casi ove vi sia un servizio di interesse economico generale istituito dagli EELL -diverso dall'housing sociale- si può applicare il Reg. 360/2012 (cd. deminimis SIEG).

- ✓ **Interventi di riqualificazione degli spazi aperti** (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile): nel caso di infrastrutture viarie, stradali o ciclopedonali, aperte al pubblico e ad uso gratuito, la fattispecie non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti, come anche per l'adeguamento, il rifacimento e la qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico locale come il rifacimento di aree pubbliche, piazze con relativi arredi urbani / illuminazione / pavimentazione e piccoli parchi pubblici / giochi / aree picnic all'interno del comune ad utilizzo non economico.

Nell caso di parcheggi su strada o multipiano, se a gestione del patrimonio del Comune secondo tariffe comunali, l'intervento non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato. Nel caso di presenza di parcheggi anche multipiano con la presenza di un gestore privato, se il parcheggio è servente ad un'infrastruttura pubblica ove non si svolge attività economica prevalente (es. ospedale, teatro, centro sportivo pubblico locale, ...) si conferma la non rilevanza ai fini della disciplina aiuti; nel caso si accerti la prevalenza dell'attività economica (ad es. parcheggi serventi centri commerciali, centri congressi internazionali, incubatori di imprese per ricerca/innovazione, ...) e non si possa ritenere il parcheggio di rilevanza locale, il relativo contributo sarà inquadrato come aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 56 del Reg(UE)651/14.

Non rilevano per l'applicazione della disciplina aiuti gli interventi per l'adeguamento, il rifacimento, o la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria locale non servente direttamente determinate imprese (rete fognaria pubblica, rete idrica pubblica, opere di interrimento e/o potenziamento delle linee aeree elettriche e telefoniche, rete di distribuzione del riscaldamento)

- ✓ **Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici:** generalmente tale attività di investimento per grandi parchi delle città in area urbana non forestale non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato, ma è necessario verificare se nelle aree verdi potenziate sono previsti allestimenti per attività economiche. Nel caso fossero previste resta da verificare l'impatto locale/internazionale dell'attività economica esercitata. Ad esempio, se l'intervento riguarda la riqualificazione di un parco o di un'arena il contributo può essere concesso fino al 100% ove non siano previste (anche mediante vincolo/impegno) attività economiche di rilievo internazionale.

- ✓ Nel caso di **interventi di housing sociale** (per ogni tipo di intervento – energetico/riqualificazione/costruzione) da parte dei Comuni su proprio patrimonio, è necessario che l'immobile sia iscritto nel registro dell'housing nel patrimonio vincolato iscritto al relativo registro di settore, ai fini della applicazione della summenzionata decisione della Commissione in tema di SIEG con i relativi obblighi della disciplina regionale in tale ambito (DGR 6002/2016 inerente alla metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi ai sensi della l.r. 8/2016 art. 6)
- ✓ **Nel caso in cui** gli interventi si riferiscano a **centri di aggregazione e/o centri di conferenze non gratuiti**, e quindi vi sarebbe attività economica, i relativi contributi possono essere considerati non rilevanti ai fini della disciplina in tema di aiuto solo se risultassero non idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri a condizione che sia effettivamente improbabile che l'ubicazione, la presenza di investimenti/sponsor esteri e i potenziali effetti dell'aiuto sui prezzi dirottino gli utenti/operatori da altri centri in altri Stati membri (rilevanza locale).
- ✓ **Nel caso di interventi –anche a bando – da parte di Comuni che abbiano come beneficiari soggetti giuridici, comprese le imprese, che svolgano attività economica** come ad esempio nei settori del commercio, terziario, formazione, agricolo, è necessario inquadrare nei confronti di tali beneficiari il contributo come aiuto di Stato, facendo applicare all'ente locale Reg(UE)1407/13 con proprio atto, istruttoria e concessioni.
- ✓ Nel caso di interventi di **finanziamento di imprese in ambito di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità ove il pagamento avvenga nei confronti delle imprese beneficiarie della misura**, i contributi (in % ai costi ammissibili - ad es. costo salariale, sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati -) rileva per l'applicazione della disciplina aiuti e sono concedibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto e delle soglie del Reg(UE)651/14 (Art. 32, 33, 34, 35) o del Reg(UE)1407/13.
- ✓ Nel caso di **ulteriori interventi relativi ad attività economiche** e incidenti rispetto allo scambio tra Stati membri si rilevano anche i seguenti articoli:
 - Art. 41 in tema di energia rinnovabile
 - Art. 53 in tema di infrastrutture culturali
 - Art. 55 in tema di infrastrutture sportive e multifunzionali

Nel decreto di impegno delle risorse a favore del Comune, che verrà assunto per ciascuna Strategia successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di cui alla DGR XI/6987 del 19 settembre 2022, verrà data evidenza del fatto che nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 5 dello schema di Convenzione di cui sopra, verrà condotta anche l'istruttoria

finalizzata a inquadrare i progetti rispetto al tema aiuti di stato. In particolare, Regione, con riferimento a ciascun singolo progetto potrà:

- Individuare le motivazioni giuridiche e fattuali alla base della non rilevanza ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato per una o più delle modalità sopra citate
- definire, prima della concessione definitiva, rispetto al massimo concedibile per l'intera o per una parte della strategia, con successivo atto le condizioni di applicabilità dell'aiuto di Stato secondo:
 - ✓ modalità che non implicano procedure con la Commissione UE, come nel caso del Reg. 1407/2013, reg. 360/2012 e della decisione in tema di SIEG;
 - ✓ modalità che implicano la comunicazione alla Commissione UE degli ambiti e categorie di esenzione, relativi alle operazioni attuative delle Strategie per quegli interventi per cui si reputa necessario l'applicazione del Reg. 651/2014, individuando anche i relativi vincoli con riferimento a costi ammissibili, ad intensità di aiuto e alla modalità di calcolo dell'aiuto.

12. VISIBILITA' E RICONOSCIBILITA'

Gli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 del Reg. UE n. 2021/1060 incoraggiano alla **riconoscibilità** degli investimenti europei attraverso una **modalità unitaria** nello svolgimento di attività nell'ambito della visibilità, **trasparenza e comunicazione** sia per identificare in modo corale ed imprescindibile tutte le azioni ed i progetti sostenuti da risorse cofinanziate e per generare migliori impatti sulla visibilità dei risultati sia per valorizzare l'identità brand di comunicazione della "politica di coesione".

Il **brand unitario** per la comunicazione è identificato nel **blocco unitario** composto dai marchi (di seguito):



Coesione Italia Lombardia, unitamente al logo dell'U.E., dello Stato Italiano e di R.L..

Le responsabilità dei beneficiari (i Comuni selezionati) e le modalità di visibilità per il riconoscimento del sostegno fornito dai PR FSE+ e FESR 2021-2027 si concentrano su alcuni aspetti prioritari:

- ✓ **Sito web e social media** ufficiali del Comune in cui pubblicare una descrizione dell'operazione;
- ✓ apposizione di una **dichiarazione visibile** nei documenti e nei materiali destinati al pubblico e ai partecipanti che evidenzia il sostegno dell'U.E. all'attuazione dell'operazione;
- ✓ utilizzo dei **loghi** e dell'**emblema dell'Unione** in targhe e cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico per le operazioni finanziate a valere su PR FSE+ con costo totale > 100.000€ e sul PR FESR con costo totale > 500.000€ . Per le

- operazioni di importo inferiore a quelli indicati, utilizzo di **poster** (non inferiore a formato A3) o **display elettronico** equivalente;
- ✓ **per Operazioni di Importanza Strategica (OIS)** - tra le quali le Strategie di Sviluppo Urbano - organizzazione di evento o attività di comunicazione previo raccordo con Regione per il coinvolgimento della Commissione Europea (art. 50 c. 1, lett. e).

Regione Lombardia mette a disposizione dei beneficiari delle linee guida a supporto del corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione dei fondi dell'Unione europea, che comprende:

- le caratteristiche tecniche obbligatorie del logo Coesione Italia 2021-2027, personalizzato per la Regione Lombardia e le regole di composizione del blocco istituzionale;
- le caratteristiche tecniche e le regole di applicazione del logo nel format di Regione Lombardia, declinate per le differenti tipologie di strumento e supporto sia materiale che immateriale;
- gli adempimenti di comunicazione in carico ai beneficiari previsti dai regolamenti europei.

Le linee guida per la comunicazione, approvate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 con decreto n. 15176 del 24.10.2022 (<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/avvisi/DettaglioAvviso/tipo+avviso/informativi/nuovo-format-istituzionale-fse-21-27>) e per l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 in prossima pubblicazione, sono finalizzate a fornire nel dettaglio le indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione Europea.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO BANDI ONLINE (BOL)

La documentazione relativa a ciascuna singola operazione relativa alla Strategia deve essere inserita sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandiservizirl.it, unitamente alla documentazione richiesta per la istruttoria tecnica formale di ciascuna operazione afferente alle tipologie di intervento finanziabili a valere sui PR FESR e FSE+ 2021-2027.

Per presentare la documentazione, il Legale Rappresentante del soggetto beneficiario, così come definito al punto 4, deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste in:
 - a. compilare le informazioni anagrafiche;

- b. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma informativa è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto beneficiario stesso.

14. ISTRUTTORIA TECNICO FORMALE

A seguito della presentazione, tramite il Sistema Informativo Bandi online da parte del Comune, della scheda progetto relativa a ciascuna operazione in cui si articola la Strategia, completa della documentazione richiesta, Regione Lombardia effettua l'istruttoria tecnico formale su ciascuna singola operazione della Strategia stessa. L'istruttoria è funzionale a verificare che le operazioni siano coerenti con i criteri di selezione definiti per le diverse tipologie di intervento, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale di competenza ed al corretto inquadramento ai fini aiuti di Stato.

L'istruttoria sarà condotta dalla Struttura regionale responsabile della gestione delle Strategie con il supporto di una segreteria tecnica interdirezionale.

Ciascun Comune beneficiario dovrà provvedere a presentare, tramite il Sistema Informativo Bandi online, entro il 30 settembre 2023 tutte le schede progetto relative a ciascuna operazione in cui si articola la Strategia.

15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Così come previsto dall'art. 7 dello schema di Convenzione approvato con DGR XI/6987 del 19 Settembre 20221, l'erogazione del contributo al Comune avverrà in cinque tranches, secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo, pari al 10% del valore della Strategia, che sarà erogato a seguito della formale sottoscrizione della Convenzione ed all'assunzione da parte di Regione Lombardia del decreto di impegno delle risorse a valere sui Programmi Regionali/risorse autonome;
- b) primo acconto, pari al 30% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nella fase precedente, e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni;
- c) secondo acconto, pari al 30% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti, e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole

- operazioni. L'importo delle tranches erogate di cui al punto a) e b) sommato alla presente tranche non potrà comunque superare il 70% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa;
- d) terzo acconto, pari al 20% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti, e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni. L'importo delle tranches erogate di cui al punto a), b) e c) sommato alla presente tranche non potrà comunque superare il 90% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa;
- e) saldo finale, pari al 10% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte dell'attuazione di tutte le operazioni della Strategia e della rendicontazione finale delle spese sostenute, e previa presentazione di una relazione finale sull'attuazione della Strategia con riferimento a ciascuna singola operazione.

Le spese sostenute rendicontate al fine di ottenere le erogazioni successive alla prima, potranno riguardare solo operazioni per le quali è stata effettuata da parte degli uffici regionali, l'istruttoria tecnico formale di cui all'art. 5 dello schema di Convenzione.

In fase di anticipo, primo, secondo e terzo acconto le risorse finanziarie saranno erogate sui PR FESR/risorse autonome e PR FSE+ 2021-2027 in quota percentuale proporzionale alla copertura finanziaria garantita da tali Programmi alla Strategia, ricalcolata al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa. In fase di saldo, invece, sarà garantita la corrispondenza delle quote di risorse complessivamente erogate sui Programmi/risorse autonome e la fonte di finanziamento prevista per le operazioni che sono state rendicontate.

Ai fini dell'assunzione del decreto di impegno il Comune è tenuto a comunicare a Regione Lombardia l'elenco dei CUP associati alle singole operazioni incluse nella strategia. Regione Lombardia impegnerà le risorse a favore del Comune sulla base del cronoprogramma di spesa della Strategia, articolato con riferimento a ciascuna singola operazione, presentato dal Comune unitamente alla Strategia Definitiva completa dell'elenco delle operazioni.

L'impegno assunto da Regione sarà assunto a valere sui CUP relativi alle operazioni che, sulla base del cronoprogramma presentato, genereranno spesa più velocemente o, se richiesto dal Comune, proporzionalmente su tutti i CUP associati alla Strategia.

Al fine di consentire a Regione Lombardia di garantire la corrispondenza delle singole erogazioni in acconto con le operazioni che genereranno la spesa utile per sbloccare le erogazioni successive, in sede di richiesta di erogazione di ciascuna tranche a partire

dalla seconda il Comune dovrà comunicare eventuali variazioni del cronoprogramma di spesa relativo alle operazioni incluse nella strategia, in modo che Regione Lombardia possa effettuare la variazione degli impegni definiti a bilancio e associare l'erogazione ai CUP delle operazioni per le quali verranno effettivamente utilizzate le risorse richieste.

Per il dettaglio delle modalità di rendicontazione delle spese si rimanda alle specifiche Linee Guida che verranno approvate da Regione Lombardia.

ALLEGATO B
ALLEGATO PER LA CONFORMITÀ CON IL REG. 651/2014

Allegato per la conformità con il Reg. 651/2014

Sezione I

<p>Principi generali di cui ai seguenti articoli (1 -12 GBER)</p>	<p>Clausole per il rispetto dell'articolato del Reg. 651/2014</p>
<p>ART 1: Campo di applicazione</p>	<p>Sono oggetto della presente misura, le seguenti categorie di aiuti in esenzione da notifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aiuti per la tutela ambientale, compresi investimenti in ambito energetico; b) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità; c) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio; d) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e) aiuti per le infrastrutture locali. <p>Nella Sezione II sono disciplinati gli articoli applicabili per le singole categorie.</p> <p>Non possono essere concessi aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei settori di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del Regolamento Ue 651/2014, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EURO, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore; b) in caso di eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento Ue 651/2014, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato; c) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; d) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. e) concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; f) concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; g) concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; <p>Se un'impresa operante nei settori esclusi sopraindicati opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n.</p>

	<p>651/2014 del 17 giugno 2014, gli aiuti possono essere concessi previa separazione delle attività o la distinzione dei costi.</p> <p>Non possono essere altresì concessi aiuti:</p> <p>a) che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III del Regolamento UE 651/2014;</p> <p>b) ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);</p> <p>c) alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1 o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;</p> <p>d) che comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:</p> <p>i) la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto;</p> <p>ii) la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;</p>
<p>ART. 2: Definizioni</p>	<p>Si intende per:</p> <p>1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;</p> <p>2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento UE N. 651/2014 del 17 giugno 2014;</p> <p>3) «lavoratore con disabilità»:</p> <p>a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o</p> <p>b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;</p> <p>4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;</p> <p>b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;</p> <p>c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;</p> <p>d) aver superato i 50 anni di età;</p> <p>e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;</p> <p>f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;</p>

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

5) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

6) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati

come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

7) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento UE N. 651/2014 del 17 giugno 2014;

8) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

9) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

10) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

11) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale;

12) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

13) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

14) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

15) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;

16) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

17) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

18) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

19) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

20) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

21) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

22) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

23) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

24) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

25) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

26) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;

27) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

28) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;

29) «infrastruttura di ricarica»: infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire energia elettrica ai veicoli stradali;

30) «infrastruttura di rifornimento»: infrastruttura fissa o mobile che consente di fornire idrogeno ai veicoli stradali;

31) «idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell'acqua (in un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) o mediante reforming del biogas o conversione biochimica della biomassa, se conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

32) «edificio residenziale»: edificio costituito esclusivamente da abitazioni monofamiliari o plurifamiliari;

33) «servizi sociali»: servizi chiaramente definiti che rispondono, in particolare, a esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale (ossia alloggi per i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità) e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili [secondo quanto specificato al considerando 11 della decisione 2012/21/UE della Commissione];

34) «digitalizzazione»: adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;

35) «predisposizione all'intelligenza (smart readiness)»: la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il loro funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il loro funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;

36) «piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I, e il cui fatturato annuo non supera i 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera gli 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un'unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I al Regolamento UE 651/2014

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

37) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

38) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di

	<p>soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.</p> <p>39) «infrastrutture locali»: infrastrutture la cui creazione o ammodernamento è volta a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. Si tratta di una categoria residuale di inf non ricomprendibili in quelle finanziate con il presente regime.</p>
<p>ART 6 Effetto di incentivazione</p>	<p>1. Si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività. La suddetta domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto; d) elenco dei costi del progetto; e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. <p>2. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al n1, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona; b) in tutti gli altri casi: <ul style="list-style-type: none"> — un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività, — un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività, — una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati. <p>3. In deroga ai nn 1 e 2, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali <p>Si presume un effetto di incentivazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti

	<p>condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33 del Regolamento UE N 651/2014 del 17 giugno 2014;</p> <p>b) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34 del Regolamento UE N 651/2014 del 17 giugno 2014;</p> <p>c) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53 del Regolamento UE N 651/2014 del 17 giugno 2014.</p>
<p>ART 8 Cumulo</p>	<p>1. Per verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di seguito indicate, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati;</p> <p>2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione;</p> <p>3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati:</p> <p>a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,</p> <p>b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.</p> <p>4 Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento UE 651/2014 non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento UE 651/2014;</p> <p>5. In deroga al n. 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 651/2014, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù dello stesso Regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.</p>

Sezione II

<p>Categorie di esenzione da notifica attivabili per le strategie, ove il finanziamento costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107.1 TFUE</p>	<p>Clausole per il rispetto dell'articolato del Reg. 651/2014</p>
<p>Art. 32, Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali</p>	<p>1. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.</p> <p>2. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.</p> <p>3. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.</p> <p>4. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.</p> <p>5. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.</p>
<p>Art. 33 Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali</p>	<p>1 I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.</p> <p>2. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.</p> <p>3. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.</p> <p>4. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.</p>
<p>Art. 34 Aiuti intesi a compensare i</p>	<p>1. Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per l'adeguamento dei locali;</p>

<p>sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità</p>	<p>b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità; c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità; d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro; e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione; f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.</p> <p>2. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.</p>
<p>Art. 35 Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati</p>	<p>1. I costi ammissibili corrispondono: a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato; b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.</p> <p>2. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.</p> <p>3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.</p>
<p>Art. 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica</p>	<p>1. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica; b) se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui a tali punti occupano meno del 35 % della superficie interna, i costi ammissibili sono rappresentati dai costi totali dell'investimento necessario per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica, a condizione che i miglioramenti a livello di efficienza energetica permettano una riduzione di almeno il 20 % della domanda energetica primaria, in caso di ristrutturazione, e risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali che attuano la</p>

direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, così come definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE;

c) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

2. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

3. Per gli edifici di cui al n1, lettera b), l'investimento destinato a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio può essere combinato con investimenti in uno o più dei seguenti elementi:

a) impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;

b) apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile in loco;

c) apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell'edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell'edificio;

d) investimenti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata. Nel caso di eventuali interventi combinati di cui alle lettere da a) a d), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo d'investimento nelle varie attrezzature.

4. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

7. Gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici possono riguardare anche la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

a) il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);

b) l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente paragrafo per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR;

c) il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;

d) il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi

	<p>dell'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE; e) i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al n 1, lettera b).</p>
<p>Art. 41 Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili</p>	<p>1. Gli investimenti sovvenzionati possono essere utilizzati esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. - per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità. <p>2. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.</p> <p>3. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento UE.</p> <p>4. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.</p> <p>5. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:</p> <p>a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;</p> <p>I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:</p> <p>a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;</p> <p>b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;</p> <p>c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.</p> <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.</p> <p>6. L'intensità di aiuto non supera:</p>

	<p>a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al n. 5, lettere a) o b); b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al n. 5, lettera c).</p> <p>7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.</p> <p>8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.</p> <p>9. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative</p>
<p>Art. 53 Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio</p>	<p>1. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:</p> <p>a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;</p> <p>b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;</p> <p>c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;</p> <p>d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;</p> <p>e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;</p> <p>f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.</p> <p>2. Gli aiuti possono assumere la forma di:</p> <p>a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;</p> <p>b) aiuti al funzionamento.</p> <p>3. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:</p> <p>a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;</p> <p>b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;</p>

c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;

d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;

e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

4. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;

b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;

d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;

f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.

5. Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.

6. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel

	<p>periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p>7. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 5 e 6, all'80 % dei costi ammissibili.</p> <p>8. Per le attività definite al n 1, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica</p> <p>9. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili.</p>
<p>Art. 55 Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali</p>	<p>1. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.</p> <p>2. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.</p> <p>3. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.</p> <p>4. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, è assicurata la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.</p> <p>5. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.</p> <p>6. Gli aiuti possono assumere la forma di:</p> <p>a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;</p> <p>b) aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.</p> <p>7. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.</p> <p>8. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.</p>

	<p>9. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p>10. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p>11. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai nn. 9 e 10, all'80 % dei costi ammissibili.</p>
<p>Art. 56 Aiuti per le infrastrutture locali</p>	<p>1. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.</p> <p>2. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.</p> <p>3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.</p> <p>4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p>5 Le infrastrutture dedicate non sono esentate.</p>